



ORGANISMO PAGATORE

PAC 2014 - 2020

**MANUALE PER LA COMPILAZIONE E LA
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PRIMA
ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI ALL'AIUTO E DELLA
DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO**

CAMPAGNA 2018

***Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e
del Consiglio 17 dicembre 2013***

DOCUMENTO	AREA OPERATIVA DELL'OPP
PAC 2014-2020 - MANUALE PER LA COMPILAZIONE E LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PRIMA ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI ALL'AIUTO E DELLA DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO - CAMPAGNA 2018	AREA AUTORIZZAZIONE E SERVIZIO TECNICO

PRIMA APPROVAZIONE	NUMERO	DATA
Atto di approvazione Direttore OPPAB	nn	gg/mm/aaaa

VERSIONE	MOTIVO DELLA REVISIONE	NUMERO ATTO APPROVAZIONE	DATA ATTO
2018:1	Adeguamento alla campagna 2018	7	09/03/2018

INDICE

1. PREMESSA.....	5
2. NOVITA' PER LA DOMANDA UNICA 2018 – APPLICAZIONE DELLA RIFORMA DELLA PAC.....	5
3. RIFERIMENTI NORMATIVI	6
3.1 RIFERIMENTI NORMATIVI DELL'UNIONE.....	6
3.2 RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI	7
4. DEFINIZIONI	10
5. ANAGRAFE DELLE AZIENDE.....	15
6. DOMANDA PRECOMPILATA.....	15
7. ADEMPIMENTI RELATIVI AL FASCICOLO DELL'AGRICOLTORE.....	15
8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE - DOMANDA UNICA 2018	15
9. EFFICACIA TEMPORALE AI FINI DELLE RICHIESTE DI AIUTO	16
10. DISPOSIZIONI GENERALI DEFINITE DAL REG. (UE) N. 1307/2013 E DAL DECRETO MINISTERIALE PROT. 6513 DEL 18 NOVEMBRE 2014	16
10.1 AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ.....	16
10.2 PIANO DI COLTIVAZIONE.....	16
10.3 REQUISITI MINIMI PER BENEFICIARE DI PAGAMENTI DIRETTI.....	17
10.4 RIDUZIONE DEI PAGAMENTI	17
10.5 DISCIPLINA FINANZIARIA	17
10.6 PRATI PERMANENTI	17
11. FINALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO 2018	17
11.1 DOMANDA DI ATTIVAZIONE DIRITTI ALL'AIUTO	17
11.2 DOMANDA DI MODIFICA DELLA DOMANDA DI ATTIVAZIONE DIRITTI ALL'AIUTO AI SENSI DELL'ART. 15 DEL REG. (UE) N. 809/2014	17
11.3 COMUNICAZIONE DI CORREZIONE E ADEGUAMENTO DI ERRORI PALESI AI SENSI DELL'ART. 4 DEL REG. (UE) N. 809/2014.....	18
11.4 COMUNICAZIONE DI RITIRO DI DOMANDE DI AIUTO AI SENSI DELL'ART. 3 DEL REG. (UE) N. 809/2014	18
11.5 COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 4 DEL REG. (UE) N. 640/2014 (CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI)	19
11.6 COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 8 DEL REG. (UE) 809/2014 (CESSIONE D'AZIENDE)	20
12. TERMINI DI PRESENTAZIONE.....	21
12.1 PRESENTAZIONE TARDIVA DI UNA DOMANDA.....	21
12.2 PRESENTAZIONE TARDIVA DI UNA DOMANDA DI MODIFICA A SENSI DELL'ART. 15 DEL REG. (UE) N. 809/2014	21
12.3 COMUNICAZIONE DI RITIRO DI DOMANDE DI AIUTO AI SENSI DELL'ART. 3 DEL REG. (UE) N. 809/2014	22
12.4 COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 4 DEL REG. (UE) N. 640/2014 (CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI)	22
12.5 COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 8 DEL REG. (UE) N. 809/2014 (CESSIONE DI AZIENDE)	22
12.6 SISTEMA DEI CONTROLLI PRELIMINARI SENZA L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI – DOMANDE DI MODIFICA DI CORREZIONI DEGLI EVENTUALI ERRORI AMMINISTRATIVI.....	22
13. REGIMI DI SOSTEGNO	22
14. REGIME DI PAGAMENTO DI BASE, PREVISTO DAL TITOLO III DEL REG. (UE) N. 1307/2013.....	24
14.1 PAGAMENTO DI BASE – RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DEI TITOLI ASSEGNATI – REG. (UE) N. 1307/2013	24
14.2 DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI ALL'AIUTO A PARTIRE DALLA RISERVA NAZIONALE	26
14.3 PAGAMENTO PER LE PRATICHE AGRICOLE BENEFICHE PER IL CLIMA E L'AMBIENTE, PREVISTO DAL TITOLO III, CAPO III DEL REG. UE 1307/2013	27
14.4 PAGAMENTO PER I GIOVANI AGRICOLTORI, PREVISTO DAL TITOLO III, CAPO V DEL REG. UE 1307/2013.....	28
15. AIUTI ACCOPPIATI ALLA PRODUZIONE	29
15.1 PREMI PER IL SETTORE LATTE (art. 20 del DM n. 6513 del 18/11/2014)	30
15.2 PREMI PER IL SETTORE CARNE BOVINA (art. 21 del DM 6513 del 18/11/2015)	31
15.3 PREMI PER IL SETTORE OVI-CAPRINO (art. 22 del DM 6513 del 18/11/2014).....	32

16. COMPATIBILITÀ TRA DESTINAZIONI D'USO E REGIMI DI INTERVENTO	33
17. CONDIZIONALITÀ.....	33
18. REQUISITI PER IL PAGAMENTO	34
18.1 REQUISITI MINIMI	34
18.2 RIDUZIONE DEI PAGAMENTI	34
18.3 CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA	35
18.4 MODALITÀ DI PAGAMENTO	36
18.5 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/2003	36
18.6 PUBBLICAZIONE DEI PAGAMENTI	40

1. PREMESSA

I regolamenti UE n. 1306/2013 e n. 1307/2013 disciplinano le modalità di richiesta e pagamento degli aiuti diretti per il periodo 2015-2020.

Il decreto ministeriale 18 novembre 2014, n. 6513 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013” stabilisce, all’articolo 12, comma 3 che AGEA, sentiti gli organismi pagatori, definisca il livello minimo di informazioni da indicare nella domanda unica; il decreto ministeriale n. 162 del 12 gennaio 2015, “Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020”, consente inoltre una significativa semplificazione del sistema dichiarativo.

L’art. 2 del Reg. (UE) n. 639/2014 stabilisce che tutte le condizioni cui è subordinata l’erogazione di contributi debbano essere verificabili e controllabili; in applicazione di tale disposizione, l’aggiornamento del Piano colturale aziendale è la condizione di ammissibilità per le misure di aiuto basate sulla superficie e costituisce la base per l’effettuazione della presentazione della domanda unica.

L’art. 17, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilisce che, a partire dal 2018, tutte le domande debbano essere basate su strumenti geospaziali (cd. “domanda grafica”).

Il medesimo articolo, inoltre, dispone che qualora i beneficiari non siano in grado di utilizzare tale modulo, l’autorità competente fornisca loro un’alternativa affinché possano presentare una domanda di aiuto e/o di pagamento, assicurando in ogni caso che le superfici dichiarate siano digitalizzate.

Le disposizioni relative alla predisposizione della domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali sono riportate nella circolare AGEA prot. ACIU.2016.120 e s.m.i. e nelle Istruzioni Operative di AGEA n. 18 del 20 aprile 2017.

2. NOVITA’ PER LA DOMANDA UNICA 2018 – APPLICAZIONE DELLA RIFORMA DELLA PAC

La riforma della politica agricola comune (PAC) 2014-2020 ha introdotto molteplici innovazioni a tutte le componenti del sostegno agricolo: i pagamenti diretti, le misure di mercato e la politica di sviluppo rurale, pur mantenendo un’architettura giuridica basata su due pilastri e due fondi:

Il primo pilastro, Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), comprende il regime di pagamenti diretti agli agricoltori (Domanda unica), gli interventi di mercato e le misure di gestione dei mercati agricoli attuate nell’ambito delle organizzazioni comuni dei mercati (OCM Unica).

Il secondo pilastro, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), promuove lo sviluppo rurale.

La campagna di raccolta delle domande di sostegno agricolo 2015 ha previsto l’introduzione di rilevanti elementi di novità, fra i quali si segnalano:

- l’idea di selezionare la platea dei beneficiari dei pagamenti diretti, escludendo da essa gli agricoltori “**non attivi**”, in modo da evitare che il sostegno della PAC vada a chi non svolge effettivamente un’attività agricola;
- il mantenimento del disaccoppiamento dalla quantità prodotta come criterio-guida del sostegno della PAC (pagamento di base);
- la scomposizione del pagamento unico aziendale in più componenti, in modo da assicurare a tutti un pagamento di base a fronte di una condizionalità di base, ma aggiungendo ad esso una serie di altri pagamenti disegnati in modo selettivo rispetto ai diversi obiettivi da perseguire e ai beneficiari da raggiungere: **greening, giovani produttori**, comparti strategici da sostenere con aiuti accoppiati. Dal momento che durante la scorsa campagna non vi è stata partecipazione al regime di sostegno per piccolo agricoltore, a partire dal 2016 non è possibile accedere al relativo pagamento.
- il superamento dei pagamenti basati sul criterio storico e della loro differenziazione eccessiva e non più giustificabile, secondo un percorso di uniformazione graduale e ragionevolmente gestito dagli Stati membri. L’applicazione di un meccanismo di parziale e graduale avvicinamento del

livello medio dei pagamenti diretti nei diversi Stati membri (la “**convergenza**”) per ridurre le notevoli differenze oggi esistenti e difficilmente giustificabili sul piano politico;

- la riproposizione del cosiddetto **capping**, ovvero di un sistema di tetti progressivi ai pagamenti più elevati, allo scopo di correggere una distribuzione del sostegno a volte troppo sperequata tra i beneficiari.

Il quadro normativo che regola la campagna 2016 ha visto la conclusione della fase di prima assegnazione dei titoli e di ricognizione preventiva, condotta nel corso della campagna 2015 come stabilito dalla Circolare Prot. N. ACIU.2015.139 del 20 marzo 2015 e dalla Circolare Prot. N. ACIU.2015.236 del 14 maggio 2015. A partire dalla campagna 2016 non sono più applicabili, di conseguenza, anche le disposizioni in materia di domanda di prima assegnazione dei titoli in caso di movimentazioni aziendali (vendita o affitto totale o parziale) come da Reg. (UE) n. 639/2014.

La campagna 2017 segna un radicale mutamento nella modalità di selezione delle superfici richieste in domanda dal produttore: in osservanza all’art. 17 del Reg. (UE) n. 809/2014, infatti, OPPAB si è dotata di un sistema di raccolta domande in forma grafica, ovvero consentendo una visualizzazione delle superfici da parte del richiedente basata su strumenti GIS. A tale scopo si è provveduto a sviluppare un sistema di identificazione e gestione del territorio ai sensi della normativa unionale di riferimento (artt. 5-6 Reg. (UE) n. 809/2014), ridefinendo pertanto il concetto di parcella di riferimento e di parcella agricola in modo da garantire la localizzazione univoca e inequivocabile delle superfici richieste.

Il quadro normativo unionale e nazionale non ha subito modifiche di rilievo in preparazione della campagna 2018: rispetto all’anno precedente sono stati introdotti elementi di novità nella definizione degli elementi di base per la presentazione delle domande e nelle modalità di raccolta. Nello specifico:

- Ferma restando, come da circolare AGEA.2016.120, la nozione di isola aziendale come insieme di “porzioni di territorio contigue, condotte da uno stesso produttore, individuate in funzione delle particelle catastali risultanti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale”, le innovazioni all’applicativo “Domanda Grafica” sviluppato per OPPAB garantiscono al richiedente la possibilità di modificare le superfici da includere nella domanda di aiuto, così come previsto dalle istruzioni operative AGEA n. 18 del 20 aprile 2017;
- Con riferimento all’obiettivo del 100% di raccolta delle domande in modalità grafica (Reg. UE n. 809/2014) è stata sviluppata una procedura standardizzata di interazione fra i vari uffici provinciali responsabili per la gestione e il trattamento dei dati di superficie, allo scopo di minimizzare la necessità di ricorrere a sistemi di raccolta in modalità alfanumerica già a partire dalla campagna 2018.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

3.1 RIFERIMENTI NORMATIVI DELL’UNIONE

Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;

Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

Regolamento delegato (UE) n. 1383/2015 della Commissione del 28 maggio 2015 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità relative agli obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione, del 16 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque

3.2 RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI

Legge n. 241 del 07 agosto 1990 e successive modifiche e integrazioni recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*

Legge n. 161 del 17 ottobre 2017 *“Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”*

Legge n. 172 del 4 dicembre 2017 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie”*

Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”*

Decreto del Presidente della Repubblica n. 437 del 19 ottobre 2000 *“Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini”*

Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)”*

Decreto legislativo n. 196 del 20 giugno 2003 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*

Decreto legislativo n. 159 del 06 agosto 2011 *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*

Decreto legislativo n. 218 del 15 novembre 2012 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136”*

Decreto legge n. 182 del 09 settembre 2005 *“Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari”* convertito, con modificazioni, nella legge n. 231 del 11 novembre 2005

Decreto legge n. 262 del 3 ottobre 2006 *“Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”* convertito, con modificazioni nella legge n. 286 del 24 novembre 2006;

Decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014 *“Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”*

Decreto ministeriale n. 162 del 12 gennaio 2015 *“Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020”*

Decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015 *“Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”*

Decreto ministeriale n. 1922 del 20 marzo 2015 *“Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della PAC 2014-2020”*

Decreto ministeriale n. 1566 del 12 maggio 2015 *“Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014-2020”*

Decreto ministeriale n. 1566 del 12 maggio 2015 *“Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014-2020”*

Decreto ministeriale n. 5145 del 24 settembre 2015 *“Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento delegato (UE) n. 2015/1383 della Commissione del 28 maggio 2015”*

Circolare ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014 *“Artt. 43 e ss. del Reg. (UE) n. 1307/2013 e art. 40 del Reg. (UE) n. 639/2014 – pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente – definizione del periodo di riferimento per la diversificazione colturale”*

Circolare ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 “Reg. (UE) n. 1307/2013 e Reg. (UE) n. 639/2014 – agricoltore in attività”

Circolare ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 “Riforma PAC – DM 12 gennaio 2015 n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 – Piano di coltivazione”

Circolare ACIU.2015.157 del 30 marzo 2015 “Applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 e Reg. (UE) n. 908/2014 per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dai fondi FEAGA/FEASR (ex Reg. CE n. 259/2008)”

Circolare ACIU.2015.278 del 5 giugno 2015 “Riforma PAC – Articolo 52 del Reg.. UE N. 1307/2013: sostegno accoppiato facoltativo”

Circolare ACIU.2015.420 del 28 settembre 2015 “Riforma PAC –Sostegno accoppiato facoltativo – Settore zootecnia”

Circolare ACIU.2015.425 del 29 settembre 2015 “Riforma PAC –Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione”

Circolare ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015 “Riforma PAC - Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla comunicazione - Integrazione alla Circolare AGEA Prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015”

Circolare ACIU.2015.570 del 23 dicembre 2015 “Reg.. UE N. 1307/2013 e Reg. UE N. 639/2014 – Agricoltore in attività – Modificazioni ed integrazioni alla Circolare AGEA Prot. N. ACIU 215.140 del 20 marzo 2015”

Circolare ACIU.2016.35 del 20 gennaio 2016 “Riforma PAC - Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla comunicazione - Integrazione alla Circolare AGEA Prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015”

Circolare ACIU.2016.120 del 1° marzo 2016 “Riforma della Politica agricola comune – domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali – Integrazioni e modifiche alla nota AGEA Prot. n. ACIU.2005.2010 del 20 aprile 2005 e s.m.i. in materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione delle superfici”

Circolare ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016 “Reg. (UE) N. 1307/2013 e Reg. (UE) N. 639/2014 – Agricoltore in attività - Modificazioni ed integrazioni alla Circolare AGEA Prot. N. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 e revisione Complessiva delle relative disposizioni.”

Circolare ACIU.2016.161 del 18 marzo 2016 “Riforma PAC - Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - integrazione alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015”

Circolare ACIU.2016.212 del 21 aprile 2016 “Riforma PAC - Comunicazione dell'avvenuta pubblicazione dei titoli definitivi attribuiti a norma del REG. (UE) n. 1307/2013”

Istruzioni Operative n. 17 del 31 maggio 2016 “Reg. (UE) n. 1307/2013 e Reg. (UE) n. 639/2014 - agricoltore in attività - circolare Agea prot. n. ACIU.2016.121 del 1 marzo 2016”

Istruzioni Operative n. 18 del 20 aprile 2017 “Riforma della politica agricola comune. Applicazione dell’art. 17 del Reg. (UE) n. 809/2014 - Campagna 2017. Domanda grafica unica”

Istruzioni Operative n. 48 del 27 novembre 2017 “Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – Istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda unica – Campagna 2018”

Circolare AGEA.48563.2016 del 22 novembre 2016 “Riforma PAC - Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - modificazioni ed integrazione alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015 e successive modificazioni e integrazioni”

Circolare AGEA.2016.39605 del 25 ottobre 2016 “Reg. (UE) n. 1307/2013 e Reg. (UE) n. 639/2014 - agricoltore in attività - Integrazioni e modificazioni all'allegato 1 della circolare Agea prot. n. ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016”

Circolare AGEA.2016.42711 del 4 novembre 2016 “Art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013: sostegno accoppiato. Disciplina e controlli per la campagna 2016”

Circolare AGEA.2016.42603 del 4 novembre 2016 “Art. 30 del Reg. (UE) n. 1307/2013 - Accesso alla riserva nazionale, controlli istruttori”

Circolare AGEA.2017.9282 del 3 febbraio 2017 “Reg. (UE) n. 1307/2013 e Reg. (UE) n. 639/2014 - agricoltore in attività - Integrazioni alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016”

Circolare AGEA. 2017.14300 del 17 febbraio 2017 “Riforma della Politica Agricola Comune – domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali – Domanda Unica di Pagamento per la campagna 2017”

Circolare AGEA.2017.53883 del 27 giugno 2017 “Procedura di calcolo dell'utilizzo dei titoli”

4. DEFINIZIONI

Il Reg. (UE) n. 1307/2013 fissa, all'art. 4, le seguenti definizioni:

- **agricoltore:** una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola;
- **azienda:** tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro;
- **attività agricola:** la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli; il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti dagli Stati membri in virtù di un quadro stabilito dalla Commissione, o lo svolgimento di un'attività minima, definita dagli Stati membri, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;
- **prodotti agricoli:** i prodotti, esclusi i prodotti della pesca, elencati nell'allegato I dei trattati, nonché il cotone;
- **superficie agricola:** qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti, o colture permanenti;
- **seminativo:** terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;
- **colture permanenti:** le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;
- **prato permanente e pascolo permanente (congiuntamente denominati "prato permanente"):** terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali

(spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più; può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti, nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, terreno pascolabile che rientra nell'ambito delle prassi locali consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio;

- **vivai:** le seguenti superfici investite a piantine legnose all'aperto, destinate al trapianto:
 - vivai viticoli e viti madri di portainnesti,
 - vivai di alberi da frutto e piante da bacche,
 - vivai ornamentali,
 - vivai forestali commerciali esclusi i vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda,
 - vivai di alberi e arbusti per giardini, parchi, strade, scarpate (ad esempio: piante per siepi, rosai e altri arbusti ornamentali, conifere ornamentali), compresi i relativi portainnesti e pianticelle;
- **bosco ceduo a rotazione rapida:** le superfici coltivate con quelle specie arboree del codice NC 0602 90 41, da individuare dagli Stati membri, costituite da specie legnose perenni, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduzione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo massimo che sarà determinato dagli Stati membri;
- **vendita:** la vendita o qualsiasi altro trasferimento definitivo di proprietà del terreno o di diritti all'aiuto; non comprende i trasferimenti di terreni alle autorità pubbliche o per fini di utilità pubblica e i trasferimenti per fini non agricoli;
- **affitto:** un contratto di locazione o analoghe transazioni temporanee; IT 20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 347/619;
- **trasferimento:** l'affitto o la vendita o il trasferimento per successione effettiva o anticipata di terreni o di diritti all'aiuto o qualsiasi altro loro trasferimento definitivo; non è compreso il riversamento dei diritti alla scadenza di un affitto.

Il Reg. delegato (UE) n. 640/2014 fissa, all'art. 2, le seguenti definizioni:

- **beneficiario:** un agricoltore quale definito nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 e di cui all'articolo 9 dello stesso regolamento, il beneficiario soggetto alla condizionalità ai sensi dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e/o il beneficiario di un sostegno allo sviluppo rurale di cui all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);
- **inadempienza:** con riferimento ai criteri di ammissibilità, agli impegni o agli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualsiasi inottemperanza a tali criteri di ammissibilità, impegni o altri obblighi; oppure
con riferimento alla condizionalità, l'inosservanza dei criteri di gestione obbligatori previsti dalla legislazione dell'Unione, delle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali definite dagli Stati membri conformemente all'articolo 94 del regolamento (UE) n. 1306/2013 o del mantenimento dei pascoli permanenti di cui all'articolo 93, paragrafo 3, dello stesso regolamento;
- **domanda di sostegno:** una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- **domanda di pagamento:** una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013;

- **altra dichiarazione:** qualsiasi dichiarazione o documento, diverso dalle domande di aiuto o di pagamento, che è stato presentato o conservato da un beneficiario o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti specifici di alcune misure per lo sviluppo rurale;
- **misure di sviluppo rurale nell'ambito del sistema integrato:** le misure di sostegno concesse conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), e agli articoli da 28 a 31, 33, 34 e 40 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e se del caso all'articolo 35, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, escluse le misure di cui all'articolo 28, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1305/2013 e le misure di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del medesimo regolamento per quanto riguarda i costi di impianto;
- **sistema di identificazione e di registrazione degli animali:** il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini stabilito dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e/o il sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina stabilito dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio (3), rispettivamente;
- **marchio auricolare:** il marchio auricolare per l'identificazione dei singoli animali della specie bovina di cui all'articolo 3, lettera a), e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il marchio auricolare per identificare gli animali delle specie ovina e caprina di cui al punto A.3. dell'allegato del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente;
- **banca dati informatizzata:** la base di dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro centrale o la banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente;
- **passaporto per gli animali:** il passaporto per gli animali di cui all'articolo 3, lettera c), e all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000;
- **registro:** in relazione agli animali, il registro tenuto dal detentore di animali di cui all'articolo 3, lettera d), e all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente;
- **codice di identificazione:** il codice di identificazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o i codici di cui al punto A.2. dell'allegato del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente;
- **regime di aiuto per animali:** una misura di sostegno accoppiato facoltativo previsto al titolo IV, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, in cui il pagamento annuo da concedere entro determinati limiti quantitativi si basa su un numero fisso di capi;
- **misure di sostegno connesse agli animali:** le misure di sviluppo rurale o i tipi di operazioni per le quali il sostegno si basa sul numero di capi o sul numero di unità di bestiame dichiarate;
- **domanda di aiuto per animale:** una domanda per il versamento di aiuti in cui il pagamento annuo da concedere entro determinati limiti quantitativi si basa su un numero fisso di animali nell'ambito del sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- **animali dichiarati:** gli animali oggetto di una domanda di aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto per animali o oggetto di una domanda di pagamento nell'ambito di una misura di sostegno connessa agli animali;
- **animale potenzialmente ammissibile:** un animale in grado a priori di soddisfare potenzialmente i criteri di ammissibilità per ricevere l'aiuto nell'ambito del regime di aiuto per animali o un sostegno nell'ambito delle misure di sostegno connesse agli animali nell'anno di domanda in questione;

- **animale accertato:** nell'ambito di un regime di aiuto per animali, l'animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalle regole riguardanti la concessione degli aiuti; oppure nell'ambito di una misura di sostegno connessa agli animali, l'animale identificato tramite controlli amministrativi o in loco;
- **detentore:** qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, in via permanente o temporanea, anche durante il trasporto o sul mercato;
- **regimi di aiuto per superficie:** i pagamenti diretti per superficie ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013, escluse le misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e le misure specifiche nel settore agricolo a favore delle isole minori del Mar Egeo di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- **misure di sostegno connesse alla superficie:** le misure di sviluppo rurale o tipo di operazioni per le quali il sostegno si basa sulle dimensioni della superficie dichiarata;
- **uso:** in relazione alla superficie, l'uso della superficie in termini di tipo di coltura ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, tipo di prato permanente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del suddetto regolamento, pascolo permanente ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento o aree erbacee diverse dal prato permanente o dal pascolo permanente, o copertura vegetale o mancanza di coltura;
- **superficie determinata:** nell'ambito dei regimi di aiuto per superficie, la superficie in ordine alla quale sono soddisfatti tutti i criteri e obblighi relativi alle condizioni di concessione degli aiuti, indipendentemente dal numero di diritti all'aiuto di cui dispone il beneficiario, oppure nell'ambito delle misure di sostegno per superficie, la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite controlli amministrativi o in loco;
- **sistema di informazione geografica:** (di seguito «SIG»), le tecniche del sistema informatizzato di informazione geografica di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- **parcella di riferimento:** superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- **materiale geografico:** mappe o altri documenti utilizzati per comunicare il contenuto del SIG tra coloro che presentano una domanda di aiuto o di sostegno e gli Stati membri;

Altre definizioni utili sono:

- **domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali o domanda grafica:** domanda per i regimi di aiuto per superficie per la quale viene fornito al beneficiario un modulo prestabilito in formato elettronico e il corrispondente materiale grafico attraverso un'applicazione software basata su un sistema d'informazione geografica (SIG) ai sensi dell'art. 17 del Reg. (UE) n. 639/2014;
- **parcella agricola:** porzione continua di terreno, sottoposta a dichiarazione da parte di un solo agricoltore, sulla quale non è coltivato più di un unico gruppo di colture o, se nell'ambito del Reg. (UE) n. 1307/2013 è richiesta una dichiarazione separata di uso riguardo a una superficie che fa parte di un unico gruppo di colture, una porzione continua di terreno interessata da tale dichiarazione separata (art. 67, paragrafo 4), lettera a) del Regolamento UE n. 1306/2013);
- **parcella di riferimento:** superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013 (art. 2, paragrafo 1, del Regolamento UE n. 640/2014). È generata dal riparto grafico degli usi del suolo riferiti alle tipologie delle superfici occupate da seminativo, coltivazioni

permanenti, prati permanenti, e contenuti all'interno delle particelle catastali nel fascicolo aziendale di ciascun beneficiario;

- **isola aziendale:** insieme di porzioni di territorio contigue, condotte da uno stesso produttore, individuate in funzione delle particelle catastali risultanti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale (Circolare AGEA.2016.120);
- **anagrafe delle aziende agricole:** l'anagrafe costituita ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. n. 503 del 1 dicembre 1999;
- **anagrafe nazionale delle aziende agricole:** l'Anagrafe costituita nell'ambito del SIAN in attuazione dell'art. 1 del D.P.R. n. 503 del 1 dicembre 1999, comprensiva delle Anagrafi regionali e delle Province autonome ove costituite;
- **Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC):** il sistema disciplinato dal capo II, titolo V, del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- **Organismo Pagatori (OP):** i Servizi e gli Organismi incaricati di gestire e controllare le spese finanziate dai Fondi FEAGA e FEASR, ai sensi dell'art. 7 par. 1 del Reg. (UE) n. 1306/2013, riconosciuti dall'autorità ministeriale competente, ai sensi del D.M. 17/06/2009;
- **Organismo di Coordinamento (OC):** Organismo incaricato, ai sensi dell'art. 7, par. 4 del Reg. (UE) n. 1306/2013 di:
 - 1) raccogliere le informazioni da mettere a disposizione della Commissione e trasmettere tali informazioni alla Commissione;
 - 2) adottare o coordinare, a seconda dei casi, misure intese ad ovviare alle lacune di natura comune e tenerne informata la Commissione sull'eventuale seguito;
 - 3) promuovere e, ove possibile, garantire l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione;
- **Unità Tecnico Economica (UTE):** l'unità tecnico-economica è l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva;
- **Centri di Assistenza Agricola (CAA):** strutture riconosciute dalle Regioni, ai sensi del decreto ministeriale 27 marzo 2008, incaricate dagli Organismi pagatori, con apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 3 bis del Decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999, ad effettuare per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto le attività definite nella medesima convenzione;
- **Piano Colturale Aziendale o Piano di coltivazione:** informazioni all'interno del fascicolo aziendale elettronico, di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 503 del 1 dicembre 1999 e all'art. 13 del d. lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, contenete la pianificazione dell'uso del suolo dell'intera azienda dichiarato e sottoscritto dall'agricoltore ovvero determinato d'ufficio da parte della pubblica amministrazione;
- **criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione:** di cui all'articolo 4 paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 639/2014: attività con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria, fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalità. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono stabiliti i dettagli dei criteri di mantenimento;
- **attività agricola minima di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), trattino iii) del regolamento (UE) n. 1307/2013:** attività con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria, fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalità. I dettagli dell'attività agricola minima sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. In caso di particolari esigenze ambientali, su deliberazione degli organi territorialmente

competenti, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuate le superfici naturalmente mantenute sulle quali è consentito che l'attività agricola sia svolta ad anni alterni;

- **bosco ceduo a rotazione rapida di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 1307/2013:** le superfici coltivate a pioppi, salici, eucalipti, robinie, paulownia, ontani, olmi, platani, *Acacia saligna*, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo non superiore ad otto anni. Tali superfici devono essere utilizzate per un'attività agricola;
- **prato permanente:** le superfici di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013, comprese le superfici sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 639/2014 che sono individuate, dall'organismo di coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4.

5. ANAGRAFE DELLE AZIENDE

L'art. 2, comma 1 del DM 12 gennaio 2015, n. 162 stabilisce che l'Anagrafe nazionale delle aziende agricole, costituita ai sensi dell'art. 1 del DPR n. 503/1999, sia integrata dalle Anagrafi regionali, ove costituite. All'art. 6 il medesimo decreto stabilisce che l'Anagrafe rende disponibili agli Organismi pagatori, tramite il SIAN, oltre i servizi di cui all'art. 4 del DPR n. 503/1999, i servizi finalizzati alla precompilazione della domanda.

6. DOMANDA PRECOMPILATA

In attuazione dell'art. 72, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1306/2013, gli Organismi pagatori, territorialmente competenti, rendono disponibile al beneficiario o al suo delegato la domanda precompilata, basata sull'Anagrafe e sul Fascicolo Aziendale, contenente le informazioni necessarie per consentirgli di presentare una domanda di aiuto corretta. In osservanza dell'art. 17 del Reg. (UE) n. 639/2014 le informazioni relative alle superfici richieste sono messe a disposizione del richiedente in forma grafica a partire da una base dati già in possesso dell'Amministrazione derivante da rilievi geosatellitari (GIS).

La domanda è precompilata in base al fascicolo aziendale, con riferimento alle informazioni necessarie a determinare l'ammissibilità all'aiuto, e alle informazioni GIS sopra richiamate, con riferimento alla determinazione dell'ammissibilità delle superfici richieste a premio (identificazione delle isole aziendali, delle parcelle di riferimento e delle parcelle agricole).

7. ADEMPIMENTI RELATIVI AL FASCICOLO DELL'AGRICOLTORE

L'articolo 4 del DM 12 gennaio 2015, n. 162 disciplina specificamente gli adempimenti per la gestione dell'anagrafe dell'aziende agricole e per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale.

La costituzione del fascicolo è obbligatoria nel caso in cui l'agricoltore presenti domanda per la prima volta; se invece il fascicolo aziendale risulta già costituito in una delle campagne precedenti, gli agricoltori, a fronte di variazioni rispetto alla documentazione già contenuta nel fascicolo, sono tenuti a presentare, propedeuticamente alla domanda, la certificazione aggiornata.

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE - DOMANDA UNICA 2018

Le Domande Uniche di Pagamento 2018 devono essere presentate dalle aziende agricole, persone fisiche e giuridiche, che ricadono nella competenza territoriale di OPPAB (ovvero che abbiano OPPAB quale organismo pagatore competente per la tenuta del fascicolo aziendale), in formato elettronico

per il tramite dei CAA delegati. Qualora il fascicolo aziendale sia stato trasferito presso un altro Organismo pagatore, la Domanda Unica di Pagamento deve essere presentata all'Organismo Pagatore presso il quale è stato costituito/trasferito il fascicolo aziendale.

Le aziende agricole che ricadono nella competenza territoriale dell'OPPAB presentano le domande uniche di pagamento 2018 secondo le modalità in appresso indicate.

I CAA provvedono alla raccolta ed all'archiviazione della Domanda Unica di Pagamento debitamente sottoscritta dall'agricoltore utilizzando il sistema informativo di OPPAB (Abaco, integrato da WebGIS per l'identificazione e la selezione delle parcelle agricole). Il CAA provvede alla protocollazione della richiesta pervenuta dal richiedente.

Il beneficiario che decide di non avvalersi dei servizi messi a disposizione dai CAA sul territorio, deve recarsi presso OPPAB (Organismo Pagatore provinciale - OPPAB, Via Perathoner, 10 – 39100 Bolzano) e presentare domanda col supporto del personale dell'Ufficio Area Autorizzazione e Servizio tecnico. A tale scopo l'utente dovrà richiedere preventivamente un appuntamento con il personale dell'ente preposto, in tempi utili per l'espletamento delle procedure necessarie per la presentazione della domanda.

L'agricoltore può presentare una sola domanda per gli aiuti previsti dal Regolamento (UE) n. 1307/2013 relativamente a tutti i terreni che conduce sul suolo italiano e regolarmente registrati nel fascicolo aziendale.

9. EFFICACIA TEMPORALE AI FINI DELLE RICHIESTE DI AIUTO

I dati/informazioni che possono essere utilizzati per la richiesta di aiuto con la presentazione della Domanda Unica per l'anno 2018 devono essere stati dichiarati nel fascicolo prima della presentazione della domanda. In assenza di fascicolo o di dati ed informazioni sulle superfici in un fascicolo già costituito, la Domanda è irricevibile.

I termini per la presentazione delle domande sono riportati nel capitolo *“Termini di presentazione”*.

10. DISPOSIZIONI GENERALI DEFINITE DAL REG. (UE) N. 1307/2013 E DAL DECRETO MINISTERIALE PROT. 6513 DEL 18 NOVEMBRE 2014

Il Reg. (UE) n. 1307/2013 al Titolo II e il Decreto ministeriale prot. 6513 del 18 novembre 2014 definiscono le disposizioni generali relative ai pagamenti diretti.

10.1 AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ

Sono considerati agricoltori in attività coloro per i quali si è verificato il requisito con le modalità descritte nelle Circolari ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016, AGEA.2016.39605 del 25 ottobre 2016 e AGEA.9282.2017 del 3 febbraio 2017.

L'Organismo di coordinamento e l'Organismo pagatore attuano i controlli finalizzati a verificare l'esistenza di tale requisito in capo al soggetto richiedente l'aiuto sulla base delle circolari sopra citate.

10.2 PIANO DI COLTIVAZIONE

Particolare rilevanza assume, nell'ambito del fascicolo aziendale elettronico, la compilazione del piano di coltivazione a cura dell'azienda. Il DM 26 febbraio 2015, n. 1420 ha introdotto ulteriori specificazioni riguardo ai criteri di mantenimento delle superfici agricole. La Circolare ACIU.2016.120 del 1° marzo 2016 ha integrato tali specificazioni elencando i contenuti minimi del cd. piano culturale grafico (piano culturale contenente informazioni e dati raccolti a partire da sistemi di rilevamento geosatellitare).

L'Organismo pagatore attua i controlli istruttori previsti.

10.3 REQUISITI MINIMI PER BENEFICIARE DI PAGAMENTI DIRETTI

Per l'anno 2018 non sono corrisposti pagamenti per le domande di un ammontare inferiore a euro 300,00 € (trecento euro) prima dell'applicazione di eventuali sanzioni e riduzioni.

10.4 RIDUZIONE DEI PAGAMENTI

L'importo del pagamento di base da concedere ad un agricoltore ai sensi del titolo III, capo 1 del Reg. (UE) n. 1307/2013 è ridotto, per un dato anno civile, del cinquanta per cento per la parte dell'importo al di sopra di euro centocinquantomila e, qualora l'importo così ridotto superi gli euro cinquecentomila, la parte eccedente è ridotta del cento per cento.

10.5 DISCIPLINA FINANZIARIA

Il tasso di adattamento determinato a norma dell'articolo 26 del Reg. (UE) n. 1306/2013 si applica soltanto ai pagamenti diretti superiori a 2.000,00 Euro da concedere agli agricoltori nell'anno civile corrispondente.

10.6 PRATI PERMANENTI

Ai sensi dell'art. 45 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e dell'art. 15 del DM 6513 del 2014, al fine di assicurare la protezione dei prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale in zone situate all'interno delle zone Natura 2000 - Zone di Protezione Speciale (ZPS), Siti di Interesse Comunitario o Zone Speciali di Conservazione (SIC o ZSC) - vige il divieto assoluto di convertire o arare i prati permanenti. Al momento della presentazione della domanda, il richiedente può visualizzare chiaramente le aree Natura 2000 rilevate su superfici sulle quali esercita la conduzione. Tutte le zone Natura 2000 sono inoltre consultabili sui GeoBrowser delle province di Bolzano e Trento. Per tutti i prati permanenti situati all'esterno di queste zone la conversione e l'aratura sono consentite solo se preventivamente autorizzate dall'organismo di coordinamento nazionale. In tal caso è necessario inviare apposita richiesta ad OPPAB che provvederà ad inoltrarla ad Agea Coordinamento.

11. FINALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO 2018

È indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda stessa specificando, se si tratta di:

11.1 DOMANDA DI ATTIVAZIONE DIRITTI ALL'AIUTO

La domanda di attivazione diritti all'aiuto è condizione necessaria per la partecipazione ai regimi di sostegno previsti dal Reg. (UE) n. 1307/2013.

11.2 DOMANDA DI MODIFICA DELLA DOMANDA DI ATTIVAZIONE DIRITTI ALL'AIUTO AI SENSI DELL'ART. 15 DEL REG. (UE) N. 809/2014

Nel caso in cui la domanda venga presentata, secondo le modalità previste dall'articolo menzionato, come **modifica della domanda** precedentemente presentata, occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.

Dopo il termine ultimo di presentazione della domanda unica è possibile presentare una domanda di modifica allo scopo di:

- aggiungere singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto;
- modificare singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto;
- modificare l'uso o il regime di pagamento in relazione a singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto purché risultino già dichiarati nella domanda unica.

Se le modifiche hanno attinenza con documenti giustificativi o contratti da presentare, è consentito modificare di conseguenza anche tali documenti o contratti.

La domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) 809/2014 sostituisce integralmente la domanda precedentemente presentata.

I termini per la presentazione delle domande sono riportati nel capitolo *Termini di presentazione*.

11.3 COMUNICAZIONE DI CORREZIONE E ADEGUAMENTO DI ERRORI PALESI AI SENSI DELL'ART. 4 DEL REG. (UE) N. 809/2014

Gli agricoltori possono presentare una **comunicazione di correzione di errori palesi** ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2014, per la correzione e l'adeguamento della domanda d'aiuto. Tale comunicazione sostituisce integralmente la domanda precedentemente presentata, quindi occorre indicare il numero della domanda che si intende correggere.

L'art. 4 del Reg. (UE) n.809/2014 le domande di aiuto possono essere modificate e adeguate in qualsiasi momento qualora da parte dell'Organismo pagatore venissero riconosciuti casi di "errori palesi".

La nota interpretativa della Commissione europea n. 2011-09 del 15.02.2011 ha evidenziato le categorie di irregolarità che possono generalmente essere considerate come errori palesi, per esempio errori individuati in occasione di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie).

Inoltre, è riconosciuto come errore palese l'indicazione in domanda degli estremi catastali di una particella, sulla base dell'indicazione fornita dall'Amministrazione provinciale, che non trova successivo riscontro a seguito di variazioni degli estremi catastali effettuati dall'Amministrazione pubblica, purché vi sia coincidenza di posizione grafica.

I cosiddetti errori palesi sono di norma riferiti a fattispecie che comportano un'ammissibilità della domanda diversa da quella effettivamente riconosciuta. Tuttavia, le casistiche di errori palesi, anche se non espressamente codificate dalla normativa dell'Unione, non prevedono le seguenti fattispecie:

- mancata dichiarazione in domanda di superfici condotte;
- dichiarazione di superfici che non sono più legittimamente condotte dal dichiarante;
- errata dichiarazione di requisiti che determinano l'ammissibilità ad un aiuto;
- dichiarazione di superfici nelle more di definire gli esiti di accertamenti riferiti ad annualità precedenti conclusi con esito sfavorevole al dichiarante.

La comunicazione di correzione di errori palesi presentata non è automaticamente efficace se non dopo il completamento di una istruttoria amministrativa a cura dell'Organismo pagatore, finalizzata a verificare l'ammissibilità della fattispecie, la documentazione e le informazioni fornite dagli agricoltori. Sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria l'Organismo pagatore può riconoscere ammissibilità della domanda e, di conseguenza, ammette l'efficacia della domanda per la correzione degli errori palesi.

Qualora la comunicazione di correzione di errori palesi ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2014 non contenga la documentazione per il controllo istruttorio, la stessa viene considerata irricevibile. Nei casi summenzionati viene presa in considerazione la domanda precedentemente presentata.

I termini per la presentazione delle domande sono riportati nel capitolo *Termini di presentazione*.

11.4 COMUNICAZIONE DI RITIRO DI DOMANDE DI AIUTO AI SENSI DELL'ART. 3 DEL REG. (UE) N. 809/2014

È possibile presentare una **comunicazione di ritiro della domanda** ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, a condizione che l'agricoltore non sia stato informato dell'intenzione di effettuare un controllo in loco e delle anomalie riscontrate dall'autorità competente nella sua domanda.

Le informazioni fornite dall'agricoltore hanno per effetto l'adeguamento della domanda alla situazione reale.

Ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, si evidenzia che una comunicazione di ritiro della domanda non può in nessun caso comportare l'aumento della superficie totale aziendale, rispetto alla superficie dichiarata nella domanda precedentemente presentata.

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni:

- riduzione, in tutto o in parte, della richiesta di premio riferita a specifici regimi di aiuto;
- riduzione di superficie utilizzata per singoli appezzamenti
- cancellazione di singoli appezzamenti dichiarati nella domanda iniziale ai fini dei regimi di aiuto con indicazione della superficie, anche associate ai corrispondenti titoli all'aiuto;
- rinuncia alla richiesta di accesso alla Riserva Nazionale;
- cancellazione dei codici allevamento dichiarati.

Qualora la comunicazione di ritiro della domanda ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile. Nei casi summenzionati viene presa in considerazione la domanda iniziale.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo art. 3 del Reg. UE 809/2014, "Una domanda di aiuto, una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. [...] Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al paragrafo 1 o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze".

I termini per la presentazione delle domande sono riportati nel capitolo *Termini di presentazione*.

11.5 COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 4 DEL REG. (UE) N. 640/2014 (CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI)

Qualora ricorrano cause di forza maggiore ovvero circostanze eccezionali, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014, l'agricoltore può presentare, anche al di fuori dei termini temporali già elencati, un'apposita comunicazione. I termini per la presentazione delle domande sono riportati nel capitolo *Termini di presentazione*.

Il beneficiario di pagamenti diretti, qualora non abbia potuto adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013, lo stesso continua a godere del diritto all'aiuto per la superficie o gli animali che risultavano ammissibili nel momento in cui è sopravvenuta la forza maggiore o la circostanza eccezionale.

L'art. 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013 prevede che la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizootia o una fitopatologia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Inoltre, l'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 specifica che i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati all'autorità competente per iscritto, **entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.**

La documentazione probante, per ciascun caso previsto dall'art. 2, viene di seguito riportata:

Fattispecie	Documentazione obbligatoria	Allegati
a) decesso del titolare	1. copia del certificato di morte del richiedente; 2. scrittura notarile indicante linea ereditaria o, in alternativa ai punti precedenti: - dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria, unitamente al documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente; <i>nel caso di coeredi:</i> - delega di tutti i coeredi al richiedente, unitamente al documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti; 3. certificato di attribuzione della P. IVA al nuovo intestatario o, in alternativa: - dichiarazione sostitutiva su possesso della P. IVA unitamente al documento di identità in corso di validità.	copia della domanda di aiuto di riferimento
b) incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore oppure nomina di curatore, commissario o liquidatore giudiziario per società agricole	1. certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale 2. atto di nomina da parte del Tribunale, del commissario o liquidatore giudiziario	copia della domanda di aiuto di riferimento
c) calamità naturale	1. provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato o, in alternativa: - certificato rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, Corpo forestale ecc.) eventualmente accompagnato da perizia asseverata, rilasciata da agronomo iscritto all'ordine, in originale qualora gli atti non contengano sufficienti riferimenti rispetto a quanto sotto riportato. Gli atti devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, indicando le relative particelle catastali.	copia della domanda di aiuto di riferimento
d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;	1. provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Comune, Corpo forestale, Servizi Veterinari ecc.) che accerta la particolare situazione relativa ai fabbricati adibiti all'allevamento	copia della domanda di aiuto di riferimento
e) Epizootia sul patrimonio zootecnico (ovino)	1. provvedimento dell'autorità competente (autorità veterinarie) che attesti il fenomeno e individui gli animali interessati all'evento	copia della domanda di aiuto di riferimento

Se i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali riguardano il patrimonio zootecnico bovino dell'azienda, le comunicazioni relative alle fattispecie **d)** ed **e)** si intendono già effettuate alla BDN di Teramo e verranno prese opportunamente in considerazione dall'Organismo Pagatore competente ai fini della corresponsione degli aiuti richiesti nella Domanda Unica di Pagamento.

Qualora la finalità della domanda non risulti indicata, la stessa viene considerata domanda iniziale.

11.6 COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 8 DEL REG. (UE) 809/2014 (CESSIONE D'AZIENDE)

Nei casi previsti dal Reg. (UE) n. 809/2014 all'art. 8, in deroga ai termini temporali già elencati, è consentito all'agricoltore (cessionario) che acquisisce una azienda nella sua totalità da un altro agricoltore (cedente), successivamente alla presentazione da parte di quest'ultimo di una domanda di aiuto, la presentazione di una specifica comunicazione unitamente alla relativa documentazione probante, volta all'ottenimento dell'aiuto.

I termini per la presentazione delle domande sono riportati nel capitolo *Termini di presentazione*.

La documentazione necessaria ai fini della valutazione e dell'accoglimento delle istanze pervenute viene di seguito riportata:

Fattispecie	Documentazione obbligatoria	Allegati
a) Cessione di azienda	1. copia dell'atto di vendita, di donazione, di affitto e qualsiasi altro atto attestante la cessione dell'azienda intervenuta a qualsiasi titolo del cedente al rilevatario, debitamente registrati, contenenti il dettaglio delle particelle catastali o le partite tavolari 2. copia del certificato di attribuzione della P. IVA al richiedente - dichiarazione sostitutiva resa ai sensi D.P.R. 445/2000 sul possesso della P. IVA unitamente a - documento di identità in corso di validità. In caso di esenzione dalla partita IVA, produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 resa dal produttore in merito all'esenzione dalla partita IVA.	copia della domanda di aiuto di riferimento

12. TERMINI DI PRESENTAZIONE

I termini di presentazione indicati possono subire variazioni a seguito di modifiche comunicate da parte della Commissione europea e da Agea coordinamento e trovano applicazione diretta.

Secondo quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 1306/2013, nonché dai regolamenti di applicazione emanati dalla Commissione UE e dal Decreto MiPAAF del 18 novembre 2014, n. 6513, la domanda di ammissione al regime di pagamento unico deve essere presentata entro il 15 maggio 2018.

Pertanto le date di presentazione delle domande all'OP competente previste per la campagna 2018 sono:

1. domande di attivazione diritti all'aiuto: martedì **15 maggio 2018**;
2. domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: giovedì **31 maggio 2018**;
3. Comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 possono essere presentate **fino al momento della comunicazione dell'irregolarità da parte dell'Organismo pagatore competente**;
4. Domanda ai sensi dell'art. 4 del Regolamento UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali): devono essere presentate entro i 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e, comunque, non oltre martedì **11 giugno 2019**;

12.1 PRESENTAZIONE TARDIVA DI UNA DOMANDA

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio e, quindi, **fino all'11 giugno 2018**. In tal caso l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto, se avesse inoltrato la domanda in tempo utile, viene decurtato dell'**1%** per ogni giorno lavorativo di ritardo;

In caso di richiesta di accesso alla riserva nazionale per l'attribuzione di **nuovi titoli o di aumento del valore dei titoli**, l'importo corrispondente al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto è decurtato per un importo pari al **3%** per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande iniziali pervenute oltre l'11 giugno 2018 sono irricevibili.

Il suddetto art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014 si applica anche ai documenti giustificativi (fatture sementi, cartellini varietali, ecc.), contratti o dichiarazioni siano determinanti ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto richiesto e vengono inoltrati dopo la scadenza prevista per la presentazione della domanda, si applica una riduzione all'importo dovuto per l'aiuto cui la suddetta documentazione giustificativa si riferisce pari all'**1%** per ogni giorno lavorativo di ritardo.

La documentazione di cui sopra presentata oltre l'11 giugno 2018 rende irricevibile la richiesta di aiuto per la quale essa è determinante.

12.2 PRESENTAZIONE TARDIVA DI UNA DOMANDA DI MODIFICA A SENSI DELL'ART. 15 DEL REG. (UE) N. 809/2014

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15(1) del reg. (UE) 809/2014, oltre il termine del 31 maggio 2018, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino all'**11 giugno 2018**.

Le suddette domande di modifica pervenute **oltre il termine del 11 giugno 2018**, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica, **sono irricevibili**.

12.3 COMUNICAZIONE DI RITIRO DI DOMANDE DI AIUTO AI SENSI DELL'ART. 3 DEL REG. (UE) N. 809/2014

Le comunicazioni di revoca parziale o totale della domanda **pervenute dopo la comunicazione delle irregolarità** da parte dell'Organismo pagatore competente sono **irricevibili**.

12.4 COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 4 DEL REG. (UE) N. 640/2014 (CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI)

Le comunicazioni ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali) pervenute oltre il termine dell'**11 giugno 2019** sono **irricevibili**.

12.5 COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 8 DEL REG. (UE) N. 809/2014 (CESSIONE DI AZIENDE)

Le comunicazioni ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 (cessione di aziende) pervenute oltre il termine dell'**11 giugno 2019** sono **irricevibili**.

12.6 SISTEMA DEI CONTROLLI PRELIMINARI SENZA L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI – DOMANDE DI MODIFICA DI CORREZIONI DEGLI EVENTUALI ERRORI AMMINISTRATIVI

Il completamento della transizione verso strumenti di raccolta delle domande in modalità grafica rende possibile, a partire dalla campagna 2018, l'entrata a regime del sistema di controlli preliminari senza applicazione delle sanzioni previsto dal Reg. (UE) 809/2014, art. 15 (2 bis). I risultati determinati a seguito dei suddetti controlli preliminari vengono notificati dall'OP al beneficiario entro e non oltre 26 gg. di calendario successivi alla scadenza della domanda iniziale del 15 maggio 2018. Il beneficiario può correggere dette anomalie tramite la presentazione di un'apposita domanda di modifica (modulo "entro e non oltre 35 gg. di calendario successivi alla scadenza della domanda iniziale del 15 maggio 2018, comunque non oltre la data del **19 giugno 2018**).

13. REGIMI DI SOSTEGNO

L'art. 72 del Reg. (UE) 1306/2013 prevede che l'agricoltore possa presentare una sola domanda per gli aiuti previsti dal Reg. (UE) n. 1307/2013.

La domanda unica 2018 consente la partecipazione ai seguenti regimi di sostegno:

- **Regime di pagamento di base, previsto dal Titolo III del Reg. (UE) n. 1307/2013:**
 - ♦ Richiesta di attivazione dei diritti assegnati
 - ♦ Accesso alla riserva nazionale
- **Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, previsto dal Titolo III, Capo III del Reg. (UE) n. 1307/2013:**
 - ♦ diversificare le colture;
 - ♦ mantenere il prato permanente esistente;
 - ♦ avere un'area di interesse ecologico sulla superficie agricola
- **Pagamento per i giovani agricoltori, previsto dal Titolo III, Capo V del Reg. UE 1307/2013**

- **Pagamento per i piccoli agricoltori, previsto dal Titolo V del Reg. UE 1307/2013.** Dal momento che durante la scorsa campagna non vi è stata partecipazione al regime di sostegno, quest'anno non sarà possibile accedere al relativo regime.
- **Sostegno accoppiato facoltativo, previsto dal Titolo IV del Reg. UE 1307/2013 e istituito dal DM 18 novembre 2014 per misure quali:**
 - **Settore zootecnia bovina da latte**
 - Bovini da latte (art. 20, comma 1)
 - Bovini da latte in zone di montagna (art. 20, comma 4)
 - Bufale di età superiore a di 30 mesi (art. 20, comma 7)
 - **Settore zootecnia bovina da carne**
 - Vacche nutrici iscritte a LLGG o RA (art. 21, comma 1)
 - Vacche nutrici iscritte a LLGG o RA inserite in piani selettivi o di gestione di razza (art. 21, comma 3)
 - Bovini macellati
 - di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi (art. 21 , comma 4);
 - di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, aderenti a sistemi di etichettatura (art. 21, comma 5);
 - di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, aderenti a sistemi di qualità (art. 21, comma 5);
 - di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 12 mesi (art. 21 , comma 5);
 - di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, certificati ai sensi del reg. UE 1151/2012 (art. 21, comma 5).
 - **Settore zootecnia ovi-caprina:**
 - Agnelle da rimonta (art. 22, comma 2)
 - Capi ovini e caprini IGP macellati (art. 22, commi 5 e 6)
 - **Settore frumento duro, colture proteiche e proteaginose (art. 23);**
 - Premio specifico alla soia (in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna)
 - Premio frumento duro (in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna)
 - Premio colture proteaginose, leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose (in Toscana, Umbria, Marche e Lazio)
 - Premio leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose (in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna)
 - **Settore riso (art. 24);**
 - **Settore barbabietola da zucchero (art. 25);**
 - **Settore pomodoro da industria (art. 26);**
 - **Settore olio di oliva:**
 - superfici olivicole in Liguria, Puglia e Calabria (art. 27, comma 1)

- superfici olivicole in Puglia e Calabria e caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5% (art. 27, comma 3)
- superfici olivicole che aderiscono ai sistemi di qualità (art. 27, comma 6)

➤ **Sostegno specifico previsto dall'art. 68 del Reg. CE 73/2009 e istituito dal DM 20 luglio 2009 art. 10 DM 29 luglio 2009:**

nessuna domanda non ricorrendo la casistica.

L'art. 20, par. 1, comma 2 del reg. UE 809/2014 stabilisce che *«Il beneficiario tenuto a rispettare esclusivamente gli obblighi di condizionalità previsti dagli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 dichiara nel modulo di domanda di aiuto le superfici di cui dispone per ogni anno civile in cui sussistono tali obblighi. Gli Stati membri possono tuttavia esonerare i beneficiari dagli obblighi previsti al primo e secondo comma se le relative informazioni sono messe a disposizione delle autorità competenti nel quadro di altri sistemi di gestione e di controllo che garantiscano la compatibilità con il sistema integrato a norma dell'articolo 61 del regolamento (UE) n. 1306/2013»*.

14. REGIME DI PAGAMENTO DI BASE, PREVISTO DAL TITOLO III DEL REG. (UE) N. 1307/2013

14.1 PAGAMENTO DI BASE – RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DEI TITOLI ASSEGNATI – REG. (UE) N. 1307/2013

Sugli appezzamenti oggetto della domanda di pagamento, l'agricoltore deve esercitare le attività di mantenimento di una superficie agricola e un'attività agricola minima ai sensi, rispettivamente, degli artt. 2 e 3 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420, nel rispetto delle regole di condizionalità stabilite dall'art. 93 del Reg. UE 1306/2013.

L'estensione minima aziendale per la richiesta di un aiuto diretto è fissata in **cinquemila metri (5.000) quadrati** ai sensi dell'art. 24, paragrafo 9 del Reg. UE 1307/2013 (art. 7, comma 3 del DM 18 novembre 2014 n. 6513).

Condizioni di ammissibilità

Ciascun titolo basato sulla superficie, fissato dall'agricoltore, può essere abbinato a una superficie massima di un ettaro, e comunque non superiore a quella fissata.

Tali superfici sono sottoposte a delle condizioni di ammissibilità, definite dall'art. 32, paragrafi 2 e 4 del Reg. (UE) 1307/2013 e dal DM del 18 novembre 2014, n. 6513, contenente *Disposizioni riguardanti l'aiuto di base*.

Ai sensi dell'art. 32, paragrafo 2, lett. a) del Reg. CE 1307/2013, per "ettaro ammissibile" si intende:

1. qualsiasi superficie agricola dell'azienda utilizzata per un'attività agricola o, qualora la superficie sia utilizzata anche per attività non agricole, sia utilizzata prevalentemente per attività agricole. Quando la superficie agricola di un'azienda è utilizzata anche per attività non agricole, essa si considera utilizzata prevalentemente per attività agricole se l'esercizio di tali attività agricole non è seriamente ostacolato dall'intensità, dalla natura, dalla durata e dal calendario delle attività non agricole.

L'articolo 7, comma 4 del DM 6513 del 18 novembre 2015, stabilisce che sugli ettari ammissibili, fermo restando l'utilizzo prevalente per un'attività agricola, è consentito, previa comunicazione preventiva all'organismo pagatore competente, svolgere un'attività non agricola purché quest'ultima rispetti tutte le seguenti condizioni:

a) non occupi la superficie agricola interferendo con l'ordinaria attività agricola per un periodo superiore a sessanta giorni;

- b) non utilizzi strutture permanenti che interferiscano con lo svolgimento dell'ordinario ciclo colturale;
- c) consenta il mantenimento di buone condizioni agronomiche e ambientali.

oppure

2. qualsiasi superficie che ha dato diritto di ricevere pagamenti nel 2008 nell'ambito del regime di pagamento unico e che:

- a. non risponde più alla definizione di "ettaro ammissibile" in seguito all'attuazione della direttiva 92/43/CEE, della direttiva 2000/60/CE e della direttiva 2009/147/CE;
- b. per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è oggetto di imboscamento a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013 oppure in virtù di un regime nazionale le cui condizioni siano conformi all'articolo 43, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013; oppure
- c. per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è ritirata dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Sugli appezzamenti oggetto della domanda di pagamento, l'agricoltore deve esercitare le attività di mantenimento di una superficie agricola e un'attività agricola minima ai sensi, rispettivamente, degli artt. 2 e 3 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420, nel rispetto delle regole di condizionalità stabilite dall'art. 93 del Reg. UE 1306/2013.

Prati e pascoli, esclusi i pascoli magri

Per le superfici a **prato permanente**, ai fini della corretta attivazione dei titoli in domanda, il produttore è tenuto a dichiarare, nel piano di coltivazione, la modalità di mantenimento delle superfici. È sufficiente dichiarare e distinguere nel piano colturale le superfici di prato permanente tra alpeggi, pascoli e prati per determinare la pratica effettuata (per alpeggi e pascoli il pascolamento, per i prati lo sfalcio).

Ai sensi dell'articolo 3 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420, le **superfici agricole mantenute naturalmente** sono individuate nei prati permanenti caratterizzati da vincoli ambientali che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione colturale.

Fermo restando il rispetto delle regole di condizionalità stabilite, ai sensi dell'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013, dal decreto ministeriale 23 gennaio 2015 prot. 180, nei casi in cui le superfici soggiacciono a particolari vincoli ambientali, con una pendenza maggiore al trenta per cento, con vincoli di altimetria e ridotta produttività che non consentono, annualmente, lo sfalcio o lo svolgimento di altre operazioni colturali diverse dal pascolamento, il pascolo su tali superfici è effettuato, con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni.

In ogni caso il pascolo non è obbligatorio qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all'anno ovvero altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo.

Le Regioni e Province autonome, dandone comunicazione all'organismo di coordinamento, entro il termine previsto dall'art. 13 del DM del 26 febbraio 2015 n. 1420, di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, possono specificare, con propri provvedimenti, un periodo di pascolamento in deroga alla durata di sessanta giorni e, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti, il carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente e per anno. In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, la densità minima è di 0,2 UBA per ettaro riferita all'anno di presentazione della domanda. In assenza di provvedimenti della Regione o Provincia autonoma territorialmente competente, che possono essere riferiti anche a specifiche aree, le superfici agricole mantenute naturalmente sono riferite ai prati permanenti situati ad una altitudine uguale o superiore a quella indicata nella seguente tabella:

Altitudine prati permanenti naturalmente mantenuti

Alpi Occidentali

2000 metri s.l.m.

Alpi Orientali	1800 metri s.l.m
Appennini	1700 metri s.l.m

La Regione o Provincia autonoma territorialmente competente può individuare ulteriori superfici aventi le caratteristiche di superfici naturalmente mantenute sulle quali è consentito che l'attività agricola sia svolta ad anni alterni, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 18 novembre 2014, comunicando i relativi estremi catastali all'organismo di coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, entro il termine di cui dall'art. 13 del DM del 26 febbraio 2015 n. 1420.

La **Provincia di Bolzano**, con la delibera del 05 maggio 2015, n.552, ha fissato in 0,1 UBA/ha di superficie pascolata al netto delle tare per il periodo di monticazione (definito in 60 giorni per gli alpeggi) il carico minimo che è necessario garantire affinché venga mantenuto l'alpeggio e il pascolo in condizioni idonee al pascolamento ai sensi dell'art. 2 del decreto. Analoga intensità di pascolamento (0,1 UBA/ha e, per gli alpeggi, 60 giorni) è da considerare quale attività minima da effettuare nel caso di alpeggi o pascoli mantenuti naturalmente ai sensi dell'art. 3 del decreto.

La stessa delibera provinciale ha, inoltre, definito alcune superfici a prato permanente naturalmente mantenute e non pascolate, che, in considerazione delle condizioni climatiche, ambientali, orografiche, e/o per la ridotta produttività presenti nella Provincia autonoma di Bolzano, vengano sfalciate ad anni alterni.

Inoltre, ogni superficie adibita all'alpeggio situata nel territorio della provincia di Bolzano è gestita nell'ambito di pratiche di pascolo che prevedono la possibile monticazione di capi non appartenenti a codici di allevamento intestati al richiedente. La monticazione con capi non riferibili al richiedente è la prassi nella maggior parte delle superfici adibite a pascolo (alpeggio) della provincia di Bolzano. Si riconosce tale pratica quale uso e consuetudine locale.

La verifica di ammissibilità agli aiuti include il controllo del carico UBA/ha in funzione dell'ubicazione degli allevamenti, come disciplinato dalla Circolare AGEA Prot. n. ACIU.2015.569 del 23.12.2015 integrata dalla Circolare AGEA Prot. n. ACIU.2016.35 del 20.01.2016. – FACCIAMO CENNO AI

Attivazione dei titoli

In attesa dell'aggiornamento annuale dell'elenco titoli su base nazionale, all'agricoltore sarà richiesto l'impegno e l'attivazione di tutti i diritti all'aiuto in portafoglio necessari alla massima copertura degli ettari ammissibili (qualora gli ettari ammissibili non fossero sufficienti per attivare tutti i titoli, verranno esclusi i titoli con numerazione maggiore). La successiva attivazione dei titoli e il conseguente perfezionamento della domanda verranno assicurati dall'Organismo Pagatore provinciale attraverso l'impiego di procedure informatizzate di scambio dati con il Registro Titoli.

14.2 DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI ALL'AIUTO A PARTIRE DALLA RISERVA NAZIONALE

Il produttore che, in possesso di almeno uno dei requisiti previsti dall'art. 30 del Reg. (UE) n. 1307/2013, intende richiedere l'accesso alla riserva nazionale deve compilare la sezione corrispondente nella domanda unica, impegnandosi a fornire all'Organismo pagatore le informazioni necessarie e la documentazione richiesta nelle modalità e nei tempi stabiliti da ulteriori disposizioni dell'AGEA.

La compilazione della richiesta, all'interno dell'apposito quadro del modello di domanda unica, è una condizione necessaria per poter accedere alla riserva nazionale.

Le disposizioni applicative nazionali sulla riserva e le condizioni tecniche per l'accesso alle specifiche fattispecie, sono contenute nel decreto MiPAAF del 26 febbraio 2015 n. 1420 e nel DM n. 1922 del 20 marzo 2015. L'accesso alla riserva avviene mediante assegnazione di nuovi diritti all'aiuto agli agricoltori che non ne detengono ovvero mediante aumento del valore dei diritti all'aiuto detenuti. L'articolo 2, par. 2 del DM 20 marzo 2015, n. 1922 stabilisce che si tiene conto del numero di ettari ammissibili che l'agricoltore detiene in proprietà o in affitto l'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda unica.

L'accesso alla riserva nazionale è consentito-nei seguenti casi:

- a) giovane agricoltore (ai sensi dell'art. 30, paragrafo 11 lettera a) del Reg. (UE) 1307/2013 e dell'articolo 28 del Reg. (UE) 639/2014 e dell'art. 11, comma 2 del DM 18 novembre 2014, n. 6513);
- b) nuovo agricoltore (ai sensi dell'art. 30, paragrafo 11 lettera b) del Reg. (UE) 1307/2013 e dell'articolo 28(4) del Reg. (UE) 639/2014 e dell'art. 11, comma 2 del DM 18 novembre 2014, n. 6513);
- c) abbandono di terre (ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7 lettera a) del Reg. (UE) 1307/2013 e dell'art. 11, comma 3, lett. b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513)
- d) compensazione di svantaggi specifici (ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7, lettera b), del Reg. (UE) n. 1307/2013 e dell'art. 11, comma 3, lett. c) del DM 18 novembre 2014, n. 6513).
- e) situazioni di difficoltà (ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7, lettera c), del Reg. (UE) n. 1307/2013 e dell'articolo 31 del Reg. (UE) 639/2014 e dell'art. 11, comma 3, lett. d) del DM 18 novembre 2014, n. 6513)
- f) assegnazione dei diritti all'aiuto a seguito di provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie (ai sensi dell'art. 30, paragrafo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e dell'art. 11, comma 4 del DM 18 novembre 2014, n. 6513)

Nell'ambito di ogni fattispecie descritta, escluse la C, la D e la F, non è consentita la richiesta di titoli all'aiuto per superfici ammissibili inferiori ad un ettaro.

Richiedendo l'accesso alla riserva nazionale l'agricoltore si impegna a presentare la dichiarazione e la relativa documentazione richiesta, nelle modalità e nei tempi stabiliti da disposizioni del Mipaaf e dall'AGEA.

14.3 PAGAMENTO PER LE PRATICHE AGRICOLE BENEFICHE PER IL CLIMA E L'AMBIENTE, PREVISTO DAL TITOLO III, CAPO III DEL REG. UE 1307/2013

Gli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base sono tenuti ad applicare, su tutti i loro ettari ammissibili, le seguenti pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente:

- a) diversificare le colture,
- b) mantenere il prato permanente esistente; e
- c) avere un'area di interesse ecologico sulla superficie agricola.

Ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 9, terzo e quarto comma, del Reg. (UE) n. 1307/2013, il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (inverdimento) è calcolato, per ciascun anno pertinente, come percentuale del valore totale dei diritti all'aiuto che l'agricoltore ha attivato.

Ai sensi dell'art. 39, paragrafo 2, primo comma, del Reg. (UE) n. 639/2014, al fine di evitare doppi finanziamenti, l'importo da dedurre è calcolato con riferimento al pagamento di inverdimento su base individuale.

Per terreno lasciato a riposo si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi a partire dal 1° gennaio e fino al 30 giugno dell'anno di domanda.

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome o degli enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, per le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE (conservazione uccelli selvatici) e della direttiva 92/43/CEE (conservazione habitat naturali) e sui terreni a riposo utilizzati come aree d'interesse ecologico è vietato lo sfalcio e ogni altra operazione di gestione del suolo, nel periodo compreso fra il 1° marzo e il 30 giugno di ogni anno.

Sul terreno a riposo sono ammesse lavorazioni meccaniche nei seguenti casi:

- a. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide,
- b. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- c. colture a perdere per la fauna;
- d. lavorazioni del terreno allo scopo di contenere le piante infestanti o di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria;

e. lavorazioni di affinamento sui terreni lavorati allo scopo di favorirne il successivo migliore inerbimento spontaneo o artificiale;

f. lavorazioni funzionali all'esecuzione d'interventi di miglioramento fondiario.

Sono considerate **automaticamente adempienti le aziende biologiche**; qualora l'azienda agricola abbia una unità dedita alla produzione biologica a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 834/2007, considerata la contemporanea presenza di superfici che di per sé soddisfano gli obblighi del greening (art. 43(11) del Reg. UE n. 1307/2013) e di superficie sulle quali, invece, deve essere eseguita la diversificazione culturale, l'azienda deve essere considerata come costituita da due corpi distinti.

A partire dalla campagna 2018 la coltivazione delle colture azotofissatrici di cui all'Allegato III del decreto ministeriale 18 novembre 2014 (comprende trifoglio ed erba medica) è consentita nel rispetto degli obiettivi di cui alla Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque – DQA).

14.4 PAGAMENTO PER I GIOVANI AGRICOLTORI, PREVISTO DAL TITOLO III, CAPO V DEL REG. UE 1307/2013

È concesso un pagamento annuo ai giovani agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base.

Per "giovane agricoltore" si intende

A) una persona fisica:

a) che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda o che sia già insediata in un'azienda agricola nei cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base

e

b) che non ha più di 40 anni nell'anno della presentazione della domanda unica

oppure

B) una persona giuridica:

a) il cui controllo effettivo e duraturo è esercitato da almeno un soggetto che possiede i requisiti di cui al punto A)

Nei casi in cui una persona giuridica sia controllata esclusivamente o congiuntamente da un'altra persona giuridica, le condizioni fissate al punto B), si applicano a qualunque persona fisica che eserciti il controllo su tale altra persona giuridica.

La verifica della data di insediamento viene effettuata esaminando:

1. Ditte individuali:

a. la data di apertura della partita IVA o, nel caso di partita IVA già presente ma attiva in un ambito diverso da quello agricolo, la data di estensione dell'attività al regime agricolo.

2. Persone giuridiche:

a. la data dell'atto pubblico con il quale il soggetto "giovane" è entrato nella società; tale data deve essere indicata nella domanda unica.

Di seguito si riportano i requisiti per tipologia societaria.

1. SOCIETÀ DI CAPITALI

A) SRL, SPA ecc.

a. Esercita il controllo colui che, ai sensi del codice civile, ha il controllo societario ovvero possiede oltre il 50% del capitale sociale;

b. esercita il controllo colui che possiede meno del 50% del capitale sociale ma riveste cariche di tipo gestionale:

i. Presidente del CdA;

ii. Rappresentante legale;

iii. Amministratore Unico.

- B) SCARL (società cooperative a responsabilità limitata)
a. è necessario che il soggetto individuale in possesso del requisito di “giovane agricoltore” sia socio della cooperativa oltre che componente del consiglio di amministrazione.

2. SOCIETÀ DI PERSONE

- A) Società semplice (S.S.)
a. Si considera ammissibile la società semplice in cui almeno un socio risponde ai requisiti individuali di “giovane agricoltore”, in quanto si ritiene che tutti i soci esercitino il controllo gestionale indipendentemente dalle quote di capitale possedute;
- B) Società in accomandita semplice (S.A.S.)
a. Si considera ammissibile la SAS che risponde ad almeno uno dei seguenti requisiti:
i. il socio accomandatario risponde al requisito individuale di “giovane agricoltore”;
ii. il socio accomandante in possesso del requisito individuale di “giovane agricoltore” possiede oltre il 50% del capitale sociale.

Il pagamento per i giovani agricoltori è concesso annualmente dietro attivazione dei diritti all'aiuto da parte dell'agricoltore.

Il pagamento per i giovani agricoltori è concesso a ciascun agricoltore per un periodo massimo di cinque anni, eventualmente ridotto del numero di anni trascorsi tra l'insediamento e la prima presentazione della domanda per l'aiuto per i giovani agricoltori.

L'articolo 17 del DM 18 novembre 2014 stabilisce che l'importo del pagamento per i giovani agricoltori è calcolato per un numero massimo di novanta ettari.

Si precisa che la figura di “giovane agricoltore” ai sensi dell'art. 50 del Reg. (UE) n. 1307/2013 non coincide con quella prevista dall'articolo 2, lettera n) del Reg. (UE) n. 1305/2013, che peraltro può assumere connotazioni diverse nell'ambito dei 21 PSR nazionali.

15. AIUTI ACCOPPIATI ALLA PRODUZIONE

Il Reg. (UE) 1307/2013, Titolo IV, art. 52 e nello specifico il DM 6513 del 18/11/2014 prevedono che il sostegno accoppiato possa essere concesso agli agricoltori per i seguenti settori:

- a) latte;
- b) carne bovina;
- c) ovi-caprino;
- d) frumento duro;
- e) colture proteiche e proteaginose (semi oleosi)
- f) riso;
- g) barbabietola da zucchero;
- h) pomodoro destinato alla trasformazione;
- i) olio d'oliva.

Per beneficiare degli aiuti per il sostegno accoppiato è necessario farne espressa richiesta nella domanda unica.

Per il sostegno accoppiato, nel presente manuale, sono stati delineati esclusivamente i settori (latte, carne bovina e ovi-caprino) che saranno oggetto di probabile richiesta nella Provincia Autonoma di Bolzano. Per indicazioni dettagliate sugli ulteriori settori (frumento duro, colture proteiche e proteaginose (semi oleosi), riso, barbabietola da zucchero, pomodoro destinato alla trasformazione e

olio d'oliva) si rimanda ai DM n. 6513 del 18/11/2014, il DM n. 1420 del 26/02/2015 e il DM n. 1922 del 20/03/2015, oltre che alle Istruzioni Operative n. 48 del 27 novembre 2017.

La domanda unica deve essere riferita ad almeno tre UBA per il sostegno accoppiato previsto dagli articoli 20, 21, 22 e ad almeno cinquemila metri quadri per il sostegno accoppiato previsto per gli articoli 23, 24, 25, 26, e 27. Ai fini della determinazione del calcolo delle tre UBA minime richieste dall'art. 19, comma 5, del DM 18 novembre 2014 n. 6513, si considerano i seguenti coefficienti:

- per le vacche da latte, le vacche da carne e le bufale: 1 UBA;
- per i capi macellati: 0,6;
- per i capi ovicaprini: 0,15.

Il calcolo delle UBA deve essere eseguito considerando i capi pagabili al lordo delle riduzioni e sanzioni. Nel caso delle agnelle da rimonta, ai fini del calcolo degli UBA, deve essere preso in considerazione il numero dei capi potenzialmente ammissibili al pagamento prima dell'applicazione delle percentuali (35% o 75%) previste in relazione al raggiungimento o meno dell'obiettivo di risanamento dalla scrapie. Il mancato raggiungimento del numero minimo di UBA determina la non erogazione degli aiuti nel settore zootecnico senza l'applicazione di sanzioni.

Come prescritto nel Decreto Ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014, i premi seguenti non sono tra loro cumulabili:

- Vacche da latte (art. 20, comma 1)
- Vacche nutrici di razze da carne o a duplice attitudine iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico delle razze bovine (art. 21, comma 1)
- Vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte (art. 21, comma 5)
- Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per un periodo non inferiore a sei mesi (art. 21, comma 7)
- Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per un periodo non inferiore ai dodici mesi (art. 21, comma 9);
- Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi aderenti a sistemi di qualità nazionale o regionale (art. 21, comma 9);
- Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi aderenti a sistemi di etichettatura facoltativa riconosciuti (art. 21, comma 9);
- Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi e certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al Reg. (UE) n. 1151/2012 (art. 21, comma 9)

15.1 PREMI PER IL SETTORE LATTE (art. 20 del DM n. 6513 del 18/11/2014)

Possono accedere al pagamento del sostegno i produttori di latte per i capi appartenenti ad allevamenti iscritti, nell'anno di riferimento della domanda, nei Libri genealogici o nel Registro Anagrafico delle razze bovine ed iscritte ai controlli funzionali latte, che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda unica di pagamento.

1. Per la campagna corrente, nello specifico il premio può essere richiesto per le **VACCHE DA LATTE** che partoriscono nell'anno, che al 31/12 della campagna stessa risulteranno aver rispettato le condizioni di ammissibilità previste dalla normativa vigente, ovvero:

a. di essere detentore delle vacche, per le quali richiede il premio, al momento del parto;

- b. che i capi appartengono ad allevamenti iscritti, nell'anno di riferimento della domanda, nei Libri genealogici o nel Registro Anagrafico delle razze bovine ed iscritti ai controlli funzionali latte,
- c. che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal DPR n. 437/2000

2. Può inoltre essere richiesto un premio aggiuntivo (comma 4 dell'art. 20 del DM n. 6513) per le **VACCHE DA LATTE** in possesso dei requisiti sopra riportati e che:

- a. risultino associate per almeno sei mesi ad un codice allevamento situato in zone montane ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura stessa e il numero delle vacche ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

3. Può altresì essere richiesto per la campagna corrente il premio per le **BUFALE** di età superiore ai trenta mesi che partoriscono nell'anno, che al 31/12 della campagna stessa risulteranno aver rispettato le condizioni di ammissibilità previste dalla normativa vigente:

- a. di essere detentore delle bufale, per le quali richiede il premio, al momento del parto;
- b. a rispettare le vigenti disposizioni in materia di identificazione e registrazione del bestiame, inclusa la notifica alla BDN dell'anagrafe zootecnica.

Allo scopo di consentire la finalizzazione dei controlli obbligatori, l'art. 4, comma 6 del DM n. 1922 del 20/03/2015 definisce che i singoli capi sono individuati dal richiedente e comunicati all'Organismo pagatore competente, successivamente alla presentazione della domanda unica.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura in oggetto e il numero delle bufale ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

15.2 PREMI PER IL SETTORE CARNE BOVINA (art. 21 del DM 6513 del 18/11/2015)

Possono accedere al pagamento del sostegno i detentori di **VACCHE NUTRICI DI RAZZA DA CARNE O A DUPLICE ATTITUDINE**, iscritte nell'anno di riferimento della domanda, nei Libri genealogici o nel Registro Anagrafico delle razze bovine, che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda unica di pagamento.

Per la campagna corrente, nello specifico il premio può essere richiesto per le Vacche Nutrici che partoriscono nell'anno, che al 31/12 della campagna stessa risulteranno aver rispettato le condizioni di ammissibilità previste dalla normativa vigente, ovvero:

- a. di essere detentore delle vacche, per le quali richiede il premio, al momento del parto;
- b. che i capi appartengono ad allevamenti iscritti, nell'anno di riferimento della domanda, nei Libri genealogici o nel Registro Anagrafico delle razze bovine e non sottoposti ai controlli funzionali latte;
- c. che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000.

Può altresì essere richiesto per la campagna corrente un premio aggiuntivo relativamente ai capi in possesso dei requisiti soprariportati appartenenti alle razze Chianina, Marchigiana, Maremmana, Romagnola e Podolica (art. 21, comma 3 del DM 6513 del 18/11/2014) e facenti parte di allevamenti che aderiscano a piani di gestione della razza finalizzati al risanamento dal virus responsabile della rinotracheite infettiva del bovino IBR.

L'art. 4, comma 5 del DM n. 1922 prevede che l'aiuto per le vacche nutrici a duplice attitudine nell'ambito delle misure di cui all'art. 21 commi 1, 2 e 3, del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 è richiedibile esclusivamente nel caso in cui il capo non sia stato sottoposto all'applicazione di controlli funzionali latte.

Le razze ammissibili per ciascuna delle misure previste dagli art. 20 e 21, commi 1, 2 e 3 del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 sono disponibili nella Banca dati nazionale (BDN). Per la sola campagna 2015 l'elenco delle razze ammissibili è riportato nell'Allegato I del DM n. 1922 del 20/03/2015.

Allo scopo di consentire la finalizzazione dei controlli obbligatori, l'art. 4, comma 6 del DM n. 1922 del 20/03/2015 definisce che i singoli capi sono individuati dal richiedente e comunicati all'Organismo pagatore competente, successivamente alla presentazione della domanda unica.

Ulteriore possibilità di accedere al pagamento del settore della carne bovina è riconosciuta ai detentori di **CAPİ BOVINI MACELLATI**, che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda unica di pagamento e che, al 31 dicembre dell'anno di campagna, in base alle informazioni desunte dalla Banca dati dell'Anagrafe Nazionale Bovina, risultino aver rispettato le condizioni di ammissibilità di seguito specificate.

In particolare, sono ammessi a premio i bovini, maschi e femmine, allevati nel rispetto delle prescrizioni anzidette per almeno 6 mesi consecutivi nelle aziende di allevamento del richiedente, che, nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno di campagna, vengono macellati in età superiore a 12 mesi e inferiore a 24 mesi.

Possono altresì essere richiesti per la campagna corrente dei premi aggiuntivi per tutti i capi macellati dotati dei requisiti sopra riportati (comma 5 dell'art. 21) ed in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

Sono previste delle maggiorazioni del **trenta per cento** per:

- a) capi bovini macellati, allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo di almeno dodici mesi prima della macellazione;
- b) capi bovini macellati, allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione, e aderenti a Sistemi di Qualità Nazionale o Regionale;
- c) capi bovini macellati, allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione, allevati in conformità ad un Disciplinare di Etichettatura facoltativa approvato dal Mipaaf;

Sono previste delle maggiorazioni del **cinquanta per cento** per:

- d) capi bovini macellati, allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione e certificati ai sensi del reg. UE 1151/2012.

Il produttore che richiede tale sostegno, al momento della presentazione della domanda, dovrà rispettivamente per ciascun fattispecie sopra elencata, indicare:

- a) il proprio codice azienda
- b) il sistema di qualità nazionale o regionale alla quale aderisce;
- c) l'Organizzazione di etichettatura facoltativa alla quale aderisce;
- d) i capi macellati sono certificati a DOP o IGP.

Allo scopo di consentire la finalizzazione dei controlli obbligatori, l'art. 4, comma 6 del DM n. 1922 del 20/03/2015 definisce che i singoli capi sono individuati dal richiedente e comunicati all'Organismo pagatore competente, successivamente alla presentazione della domanda unica.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura in oggetto e il numero dei capi macellati ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

I capi che hanno beneficiato dei premi alle vacche nutrici incluse in appositi piani selettivi o di gestione della razza sono esclusi dai premi previsti con le maggiorazioni e per il settore latte.

15.3 PREMI PER IL SETTORE OVI-CAPRINO (art. 22 del DM 6513 del 18/11/2014)

Possono accedere al pagamento delle misure previste per il Settore degli allevatori di ovi-caprini, che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda unica di pagamento e che, al 31 dicembre dell'anno

di campagna, in base alle informazioni desunte dalla Banca dati dell'Anagrafe Nazionale Zootecnica di Teramo, risultino aver rispettato le condizioni di ammissibilità di seguito specificate.

Nello specifico il premio può essere richiesto per le **AGNELLE** da rimonta identificate e registrate ai sensi del REG (CE)21/2004 appartenenti a greggi che:

- aderiscono a piani regionali di selezione per la resistenza alle scrapie;
- escludono la riproduzione di arieti omozigoti sensibili alle scrapie;

Ulteriore possibilità di accedere al pagamento del settore della carne ovi-caprina è riconosciuta a i detentori di **CAPRI OVI-CAPRINI MACELLATI**, che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda unica di pagamento e che, Capi Ovin e Caprini macellati e certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del reg. UE 115/2012 (art. 22, commi 5 e 6 del DM 6513 del 18/11/2014).

L'art. 4, comma 3 del DM n. 1922 del 20/03/2015 prevede che ciascun capo ovi-caprino può essere oggetto di una sola domanda di aiuto ai sensi dell'art. 22 del DM 6513.

Allo scopo di consentire la finalizzazione dei controlli obbligatori, l'art. 4, comma 6 del DM n. 1922 del 20/03/2015 definisce che i singoli capi sono individuati dal richiedente e comunicati all'Organismo pagatore competente, successivamente alla presentazione della domanda unica.

L'importo del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura in oggetto e il numero di capi macellati e ammissibili.

16. COMPATIBILITÀ TRA DESTINAZIONI D'USO E REGIMI DI INTERVENTO

L'agricoltore deve richiedere ciascun regime di aiuto nel rispetto delle compatibilità tra regimi di intervento.

L'agricoltore deve consultare la "Matrice prodotti/interventi" pubblicata sul sito della Provincia di Bolzano contenente l'elenco delle singole destinazioni produttive (prodotti) ammissibili ai possibili interventi, nell'ambito dei diversi regimi d'aiuto.

L'agricoltore, una volta identificata l'occupazione del suolo indicata nel piano di coltivazione e che intende dichiarare nella domanda unica, verifica quali sono tutti i possibili interventi associabili ad essa e per i quali è possibile richiedere un aiuto.

Alcuni interventi non sono tra loro compatibili, e la richiesta di pagamento dell'uno esclude automaticamente la possibilità di richiedere il premio per l'altro/altri. Sarà possibile introdurre ulteriori codifiche senza alcuna formalità se presenti nella "Matrice prodotti/interventi" disposta da AGEA Coordinamento che è il fondamento generale da considerare.

17. CONDIZIONALITÀ

La normativa unionale relativa all'applicazione della Nuova Programmazione 2014-2020 stabilisce il nuovo quadro della Condizionalità con il Reg. (UE) n. 1306/2013, il quale prevede il rispetto dell'insieme dei requisiti di condizionalità, in materia di ambiente, sanità pubblica, salute degli animali e delle piante e igiene e benessere degli animali, che vanno sotto il nome di Criteri di Gestione Obbligatori (CGO), nonché dell'insieme degli obblighi relativi al mantenimento in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) dei terreni agricoli, compresi quelli non più destinati a fini produttivi. Il rispetto di tali regole è condizione necessaria per il completo pagamento degli aiuti diretti alle aziende agricole.

L'elenco degli obblighi introdotti dalle norme sulla condizionalità è contenuto nel Decreto del 23 gennaio 2015. L'elenco dei Criteri di Gestione Obbligatori (CGO), nonché le Norme per il mantenimento del terreno di buone condizioni agronomiche e ambientali è contenuto nell'Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013.

Il sistema di controllo delle regole di condizionalità e di applicazione delle corrispondenti sanzioni amministrative si applicano ai beneficiari:

- dei pagamenti diretti ai sensi del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- dei pagamenti di cui agli articoli 46 e 47 del Reg. (UE) n. 1308/2013;
- dei premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

per l'intera durata dell'anno civile cui si riferiscono le domande di aiuto presentate dalle aziende agricole.

Ai sensi dell'art. 94 del Reg. UE 1306/2013 *“Gli Stati membri provvedono affinché tutte le superfici agricole, comprese le terre che non sono più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali”*. La sanzione amministrativa di cui all'art. 91 dello stesso regolamento si applica in qualsiasi momento di un dato anno civile se le regole di condizionalità non sono rispettate e tale inadempienza è imputabile direttamente al beneficiario che ha presentato la domanda di aiuto o la domanda di pagamento nell'anno civile considerato.

I richiedenti sono informati degli obblighi e degli impegni di condizionalità essendo gli stessi riportati nella domanda unica. L'ultima versione aggiornata degli obblighi e degli impegni di condizionalità è inoltre resa disponibile attraverso un opuscolo cartaceo contenente ulteriori informazioni (*“Foglio informativo condizionalità”*) e sul sito internet della Provincia Autonoma di Bolzano (<http://www.provincia.bz.it/europa/it/finanziamenti-ue/priorita-programma.asp>).

Si provvederà eventualmente ad informare i richiedenti mediante ulteriori pubblicazioni ed articoli.

AGRICOLTORI CHE SI AVVALGONO DELL'ASSISTENZA DI UN SOGGETTO ACCREDITATO DALL'OP

Il soggetto accreditato alla trasmissione telematica dei dati della domanda dovrà informare ciascun richiedente in merito alla presenza degli impegni ed obblighi della condizionalità consegnando il citato opuscolo. (a mio parere potremmo anche togliere quest'obbligo da parte dell'operatore CAA)

18. REQUISITI PER IL PAGAMENTO

18.1 REQUISITI MINIMI

In applicazione dell'art. 4 del DM 6513 del 18/11/2014 non sono corrisposti pagamenti per le domande di aiuto, se l'ammontare è inferiore a euro trecento (300,00 €), prima dell'applicazione di eventuali sanzioni e riduzioni di cui all'art. 63 del Reg. (UE) n. 1306/2013.

18.2 RIDUZIONE DEI PAGAMENTI

In applicazione dell'articolo 11 del Regolamento UE 1307/2013, l'importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore a norma del titolo III, capo 1, per un dato anno civile è ridotto del 50% per la parte dell'importo eccedente 150.000 euro del Pagamento di Base. Qualora l'importo così ridotto superi i 500.000 euro, la parte eccedente i 500.000 euro del Pagamento di Base è ridotta del 100%.

Prima di procedere all'applicazione di dette percentuali di riduzione, ai pagamenti di base eccedenti gli importi sopra detti sono sottratti i costi relativi ai salari e agli stipendi legati all'esercizio di un'attività agricola effettivamente pagati e dichiarati dall'agricoltore nell'anno civile precedente, compresi le imposte e gli oneri sociali sul lavoro, i contributi previdenziali e assistenziali pagati dall'imprenditore per la propria posizione e per quella dei suoi familiari. In mancanza di dati disponibili sui salari effettivamente versati e dichiarati dall'agricoltore nell'anno precedente, si utilizzano i dati più recenti a disposizione.

Ove le informazioni relative agli importi che possono essere detratti non possano essere acquisite in via informatica da AGEA sulla base dei dati informatizzati disponibili, utilizzando a tal fine sia i dati presenti nel SIAN sia quelli di competenza di altre pubbliche amministrazioni (INPS, Agenzia delle

Entrate, Sistema delle Camere di Commercio o altre) e resi disponibili attraverso specifici interscambi informatici, l'agricoltore può presentare all'Organismo pagatore AGEA idonea documentazione contabile/fiscale dalla quale possano evincersi i costi relativi ai salari e agli stipendi legati all'esercizio di un'attività agricola effettivamente pagati e dichiarati dall'agricoltore nell'anno civile precedente, compresi le imposte e gli oneri sociali sul lavoro, i contributi previdenziali.

Alle variazioni giuridiche, societarie e/o di consistenza aziendale, intervenute successivamente al 18 ottobre 2011, allo scopo di eludere le riduzioni esposte, si applica la clausola di elusione di cui all'articolo 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013 (articolo 5 del DM 18 novembre 2014, n. 6513).

18.3 CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

La disciplina nazionale antimafia (Decreto legislativo 159/2011) è stata recentemente rinnovata dall'entrata in vigore della legge 161 del 17 ottobre 2017 e del decreto legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito in legge n. 172 del 4 dicembre 2017, art. 19-*terdecies*, così come emendato dall'art. 1142 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017. Il combinato disposto di tali provvedimenti configura, per la campagna 2018, due diversi profili per quanto concerne la necessità di produrre documentazione presso gli uffici competenti:

- Le imprese agricole con contributi unionali per l'agricoltura (Domanda Unica e Programma di Sviluppo Rurale) relativi alla campagna 2018 inferiori o uguali a **150.000 €** e che non abbiano progetti o domande su misure a capo e superficie del Psr di importo superiore a tale cifra non hanno alcun obbligo di presentazione della documentazione antimafia;
- Tutte le imprese agricole titolari a vario titolo di aiuti unionali per l'agricoltura oltre i 150.000 € sono invece obbligate a produrre sia la comunicazione sia l'informativa¹ antimafia.

L'Organismo pagatore deve richiedere alla Prefettura competente per territorio il rilascio dell'apposita certificazione antimafia, previa consegna da parte dell'interessato di idonea dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio redatta dal rappresentante legale, e dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi limitata a quelli aventi la maggiore età e che risiedono nel territorio dello stato (art. 85 comma 3), e dichiarazione sostitutiva per TUTTI i componenti che ricoprono cariche all'interno della società e fotocopia documento identità soggetto di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011; è competente al rilascio della documentazione esclusivamente il Prefetto del luogo in cui ha sede l'operatore economico.

L'informativa antimafia ha validità annuale a decorrere dalla data dell'acquisizione da parte dell'Amministrazione richiedente, salvo che non siano intervenute modificazioni dell'assetto societario o gestionale dell'impresa.

Ai sensi dell'art. 92 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., l'informativa antimafia è rilasciata dal Prefetto entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.

Decorso il termine di trenta giorni, l'OPPAB procede anche in assenza di informativa antimafia, disponendo i pagamenti sotto condizione risolutiva.

La notifica della autorizzazione di pagamento eseguita sotto condizione risolutiva verrà effettuata per raccomandata A.R. oppure via PEC, nei confronti di ciascun beneficiario interessato.

In assenza della dichiarazione sostitutiva non potrà essere attivata la procedura di richiesta alla Prefettura, con conseguente impossibilità, per l'Organismo Pagatore, di procedere alla liquidazione degli aiuti richiesti.

¹ Distinzione fra comunicazione antimafia ed informazione antimafia: la prima attesta la sussistenza o meno di cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all'art. 67, derivanti dall'adozione di misure di prevenzione, o di sentenze di condanna, anche non definitive ma confermate in grado di appello, per talune tipologie di reati particolarmente gravi, connessi all'attività della criminalità organizzata (reati indicati nell'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale). L'informazione antimafia, invece, comprende, oltre a tali ipotesi, anche l'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese.

18.4 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n. 286 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

“I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.”

Il Regolamento UE 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici secondo gli standard e le regole. L'adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l'ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche SWIFT) della banca/filiale destinataria del pagamento.

La Delibera 85/2013 *“Provvedimento della Banca d'Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009”* chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di transazioni internazionali.

Pertanto, ogni beneficiario richiedente l'aiuto deve indicare **obbligatoriamente**, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto “identificativo unico”, composto di 27 caratteri, tra lettere e numeri, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto (Quadro “**MOD. PAGAMENTO**”); nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, il produttore è obbligato a fornire il codice BIC, che è il codice di identificazione della banca.

Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se “un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico (codice IBAN), l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico”.

La norma ha sancito, all'art. 24, il principio di non responsabilità dell'Istituto di credito, conseguentemente, l'interessato deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicati nella domanda (Quadro “**MOD. PAGAMENTO**”) lo identifichino quale beneficiario.

Nel caso in cui il richiedente abbia conferito il mandato di rappresentanza, sarà cura dello stesso Centro di assistenza agricola (CAA) far sottoscrivere la dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del richiedente circa la veridicità ed integrità della documentazione prodotta, nonché dell'obbligo di comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

18.5 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/2003

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

Qui di seguito i modelli bilingui utilizzati:

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003

Il D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati da Lei dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti

all'interessato nell'ambito delle domande presentate a valere sui fondi europei FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia): domanda unica, e FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale).

Finalità del trattamento

La Provincia Autonoma di Bolzano, La informa che per le attività istituzionali previste per la gestione delle domande indicate di cui ai Reg. (UE) 1305/2013 e Reg. (UE) 1307/2013 vengono richiesti diversi dati personali che verranno trattati per le seguenti finalità:

- a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Forestale della Provincia autonoma di Bolzano (SIAF) per la costituzione o aggiornamento dell'anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta di aiuti, erogazioni contributi, premi;
- b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso;
- c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali;
- d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi della normativa vigente.
- e. gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del SIAF ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica.

Modalità del trattamento

I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAF.

I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo.

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali – misure di trasparenza

Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.

In particolare, nel caso in cui dalla compilazione di questo modulo derivi un pagamento, alcuni dati personali comuni (ossia non sensibili né giudiziari) conferiti potranno essere comunicati e diffusi anche per via telematica in attuazione della normativa che prevede la pubblicazione dei beneficiari di stanziamenti FEAGA e FEASR e degli importi percepiti da ciascun beneficiario in relazione ad ognuno dei due fondi per un periodo di 2 anni negli appositi registri dei beneficiari (Reg. (UE) n. 908/2014, art. 113 del Reg. (UE) n. 1306/2013, D.P.R. n. 118/2000, L.P. 17/1993, D.P.G.P. 21/1994). Ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità i dati personali dei beneficiari potranno essere trattati da organismi di audit e di investigazione delle Comunità e degli Stati membri (art. 60 Reg. (UE) n. 908/2014). I dati sono resi disponibili al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

Natura del conferimento dei dati personali trattati

Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate. La maggior parte dei dati richiesti sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate possono rientrare dati di natura "giudiziaria" ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.

Titolarità e responsabili del trattamento

Titolare dei dati è la Provincia autonoma di Bolzano con sede in Piazza Silvius Magnago 1, 39100 Bolzano. Responsabile del trattamento è, per il fondo FEASR, il Direttore della Ripartizione Agricoltura per le misure 4, 6, 7, 11, 13, 10 (interventi 1 e 2), 16 e 19, il direttore della Ripartizione Foreste per le misure 1, 7, 8 e 10 (intervento 3), il direttore della Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del Territorio per la misura 4, 7 e 10 (intervento 4), il Direttore della Ripartizione Formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica per la misura 1, e il direttore dell'ufficio Organismo

Pagatore Provinciale per il fondo FEAGA e FEASR. Il sito istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano ha il seguente indirizzo: <http://www.provincia.bz.it>.

Diritti dell'interessato

L'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (codice attuativo, fra le altre, della Direttiva 94/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) riconosce all'interessato numerosi diritti che invitiamo a considerare attentamente. Tra questi, Le ricordiamo di diritti di:

1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile;
2. ottenere l'indicazione:
 - a. dell'origine dei dati personali;
 - b. delle finalità e modalità del trattamento;
 - c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici,
 - d. degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili e del rappresentante designato;
 - e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati;
3. ottenerne:
 - a. l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
4. opporsi:
 - a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Per l'esercizio dei diritti degli interessati, è possibile scrivere a mezzo posta agli indirizzi (responsabili del trattamento):

natura.territorio@provincia.bz.it; agricoltura@provincia.bz.it; foreste@provincia.bz.it; formazione-agricola@provincia.bz.it; organismo_pagatore@provincia.bz.it.

Il richiedente prende atto che i dati saranno comunicati ad altri soggetti Titolari e Responsabili del trattamento (ad esempio, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nella sua attività di Organismo di coordinamento come previsto dall'art. 7 del Reg. (UE) n. 1306/2013) per le finalità istituzionali previste per legge o regolamento. La presente informativa è valida anche per gli anni successivi.

INFORMATIONSLATT ÜBER DIE VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN

gemäß Art. 13 des Legislativdekretes Nr. 196/2003

Das Legislativdekret Nr. 196/2003 "Datenschutzkodex", sieht ein System zur Gewährleistung des Datenschutzes bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten vor. Nachfolgend wird erklärt, wie die von Ihnen erklärten Daten genutzt werden, und welche anerkannten Rechte dem Empfänger von Fördermitteln im Rahmen der gestellten Ansuchen bezogen auf dem EGFL (Europäischer

Garantiefonds für die Landwirtschaft): Betriebsprämie und dem ELER (Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums).

Zielsetzung der Datenverarbeitung:

Die Autonome Provinz Bozen informiert Sie, dass im Zuge der Abwicklung der institutionellen Tätigkeiten bei der Verwaltung der angegebenen Ansuchen laut Verordnungen (EU) Nr. 1305/2013 und Nr. 1307/2013 verschiedene personenbezogene Daten für folgende Zielsetzungen benötigt werden:

- a. Nutzung der Daten im Zusammenhang und zum Zweck der Verwaltung und Ausarbeitung der Informationen bezüglich des Betriebes des Antragstellers, eingeschlossen also die Datenerhebung und -speicherung im land- und forstwirtschaftlichen Informationssystem des Landes (LAFIS) für die Erstellung und Aktualisierung der Datenbank bezüglich der anagrafischen Daten der Betriebe, die Einreichung von Beihilfeansuchen, Auszahlung von Beiträgen, Prämien;
- b. Verwaltungskontrollen, Vor-Ort-Kontrollen und Handhabung von Streitfällen;
- c. Einhaltung der europäischen und der nationalen Vorschriften;
- d. Alle Verpflichtungen, die mit obigen Zielsetzungen im Zusammenhang stehen, einschließlich Anfragen zur Nutzung der Daten vonseiten anderer öffentlicher Verwaltungen, wie in den geltenden Gesetzesbestimmungen vorgesehen;
- e. Verwaltung der Zugriffsrechte zu den Diensten des LAFIS sowie Übermittlung von Mitteilungen bezüglich institutioneller Dienste eventuell auch über e-Mail.

Modalität der Verarbeitung -

Die verarbeiteten personenbezogenen Daten werden direkt von Seiten des Antragstellers oder über eine für die Annahme der Dokumentation in Papierformat und der elektronischen Übermittlung der Daten an das LAFIS bevollmächtigte Dienstleistungsstelle erworben.

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt mittels elektronischer (oder zumindest automatisierter) Ausarbeitung oder händisch, um die Vertraulichkeit und die Sicherheit der personenbezogenen Daten bei der Abwicklung der Verwaltungsverfahren zu sichern.

Mitteilung und Verbreitung von personenbezogenen Daten und Transparenz

Aus Gründen der Transparenz sind einige personenbezogene Daten gemäß den geltenden gemeinschaftlichen und nationalen Bestimmungen veröffentlicht. Wird ein Ansuchen um Auszahlung gestellt, können einige personenbezogene Daten (also weder sensible Daten noch Gerichtsdaten) auf elektronischem Wege mitgeteilt und verbreitet werden, im Sinne der Bestimmungen, die eine Veröffentlichung der Empfänger von Fördermitteln aus dem EGFL- und ELER-Fonds, sowie der von den Empfängern erhaltenen Beträge aus einem der beiden Fonds, über einen Zeitraum von 2 Jahren im jeweiligen Register der Begünstigten vorsehen (Ver. (EU) Nr. 908/2014, Art. 113 der Ver. (EU) Nr. 1306/20013, D.P.R. Nr. 118/2000, L.G. Nr. 17/1993, DLH Nr. 21/1994). Zum Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaft können personenbezogene Daten der Begünstigten von Rechnungsprüfungs- und Untersuchungseinrichtungen der Gemeinschaften und der Mitgliedstaaten verarbeitet werden (Art. 60 Ver. (EU) Nr. 908/2014). Die Daten werden dem nationalen Agrarinformationssystem (SIAN) zu Verfügung gestellt.

Übermittlung der behandelten personenbezogenen Daten

Die Übermittlung der Daten ist für die Ausübung der verlangten Verwaltungstätigkeiten verpflichtend. Im Falle einer Verweigerung der Übermittlung der verlangten Daten können die eingereichten Ansuchen nicht abgewickelt werden. Der Großteil der gefragten Daten wird auch mittels Zugänge zu Daten anderer öffentlichen Verwaltungen überprüft. Unter den behandelten personenbezogenen Informationen können Gerichtsdaten gemäß Legislativdekret. Nr. 196/2003 enthalten sein.

Inhaber und Verantwortliche der Verarbeitung

Die Autonome Provinz Bozen mit Sitz im Silvius-Magnago-Platz 1, 39100 Bozen ist Inhaber der Daten. Für die Datenverarbeitung bezüglich des ELER-Fonds sind der Direktor der Abteilung Landwirtschaft

für die Maßnahmen 4, 6, 7, 11, 13, 10 (mit den Vorhaben 1 und 2), 16 und 19, der Direktor der Abteilung Forstwirtschaft für die Maßnahmen 1, 7, 8 und 10 (mit dem Vorhaben 3), der Direktor der Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung für die Maßnahme 4, 7 und 10 (mit dem Vorhaben 4), der Direktor der Abteilung Land-, forst- und hauswirtschaftliche Berufsbildung für die Maßnahme 1 und für den EGFL- und ELER-Fonds ist der Direktor der Landeszahlstelle verantwortlich. Die Homepage der Autonomen Provinz Bozen lautet: <http://www.provinz.bz.it>.

Rechte der betroffenen Person

Der Art. 7 des Legislativdekretes Nr. 196/2003 "Datenschutzkodex" (zur Durchführung unter anderem der Richtlinie 94/46/EG bezüglich des Schutzes der natürlichen Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr) erkennt der betroffenen Person zahlreiche Rechte an, die vorsichtig zu beachten sind. Unter diesen sind folgende Rechte besonders erwähnenswert:

1. Erhalt der Bestätigung von personenbezogenen Daten, auch falls diese noch nicht registriert sind, und deren Mitteilung in verständlichem Format;
2. Erhalt von:
 - a. Herkunft der personenbezogenen Daten;
 - b. Zweck und Modalität der Verarbeitung;
 - c. angewandte Kriterien falls die Verarbeitung in elektronischer Weise erfolgt,
 - d. Identifizierungsdaten des Eigentümers, der Verantwortlichen und des bevollmächtigten Vertreters;
 - e. Rechtsträger, denen die personenbezogenen Daten mitgeteilt, oder welche in ihrer Eigenschaft als Verantwortlicher oder als Beauftragter in Kenntnis gesetzt werden können;
3. Erhalt von:
 - a. Aktualisierung, Richtigstellung oder bei Interesse Ergänzung der Daten;
 - b. Löschung, Umwandlung in anonymer Form oder Sperre der rechtswidrig behandelten Daten, inbegriffen jener Daten deren Aufbewahrung für die Zwecke für die sie eingesammelt oder nachfolgend verarbeitet wurden, unnötig ist;
 - c. Bescheinigung, dass diejenigen die Daten erhalten haben, über die Ausführungen von Buchstabe a) und b) auch bezüglich ihres Inhaltes in Kenntnis gesetzt worden sind, ausgenommen falls sich dies als unmöglich oder sichtlich zu aufwendig erweist;
4. Einspruch erheben:
 - a. bei rechtmäßigen Gründen gegen die Verarbeitung seiner eigenen personenbezogenen Daten, auch wenn sie zweckmäßig erhoben wurden;
 - b. gegen die Verarbeitung der personenbezogenen Daten für den Versand von Werbematerial, für den Direktverkauf oder für die Durchführung von Marktforschungen u.ä.

Bezüglich der Anwendung der Rechte der Betroffenen, können die für die Verarbeitung zuständigen Ämter unter folgenden Adressen kontaktiert werden: natur.raum@provinz.bz.it; landwirtschaft@provinz.bz.it; forstwirtschaft@provinz.bz.it; land-hauswbildung@provinz.bz.it; landeszahlstelle@provinz.bz.it.

Der Antragsteller nimmt Kenntnis, dass die Daten an andere Rechtsträger, Inhaber und Verantwortliche der Verarbeitung (z.B. Agentur für die Auszahlungen in der Landwirtschaft (AGEA) in seiner Tätigkeit als Koordinierungsorgan laut Art. 7 der Ver. (EU) Nr. 1306/2013) für die vom Gesetz bzw. der Verordnung vorgesehen institutionellen Zwecke übertragen werden. Das vorliegende Informationsschreiben wird auch für die folgenden Jahre gültig sein.

18.6 PUBBLICAZIONE DEI PAGAMENTI

L'art. 111 e ss. del Reg. (UE) n. 1306/2013 dispongono l'obbligo della pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti del FEAGA e del FEASR e degli importi percepiti da ogni beneficiario per ciascuno di tali fondi. La circolare di AGEA ACIU.157 del 30 marzo 2015 fornisce

relativamente alla pubblicazione di informazioni sui beneficiari alcuni elementi innovativi introdotti dalla nuova regolamentazione UE in tema di modalità di pubblicazione, natura giuridica e riconoscibilità dei beneficiari.